Generali Italia S.p.A.

GenMar

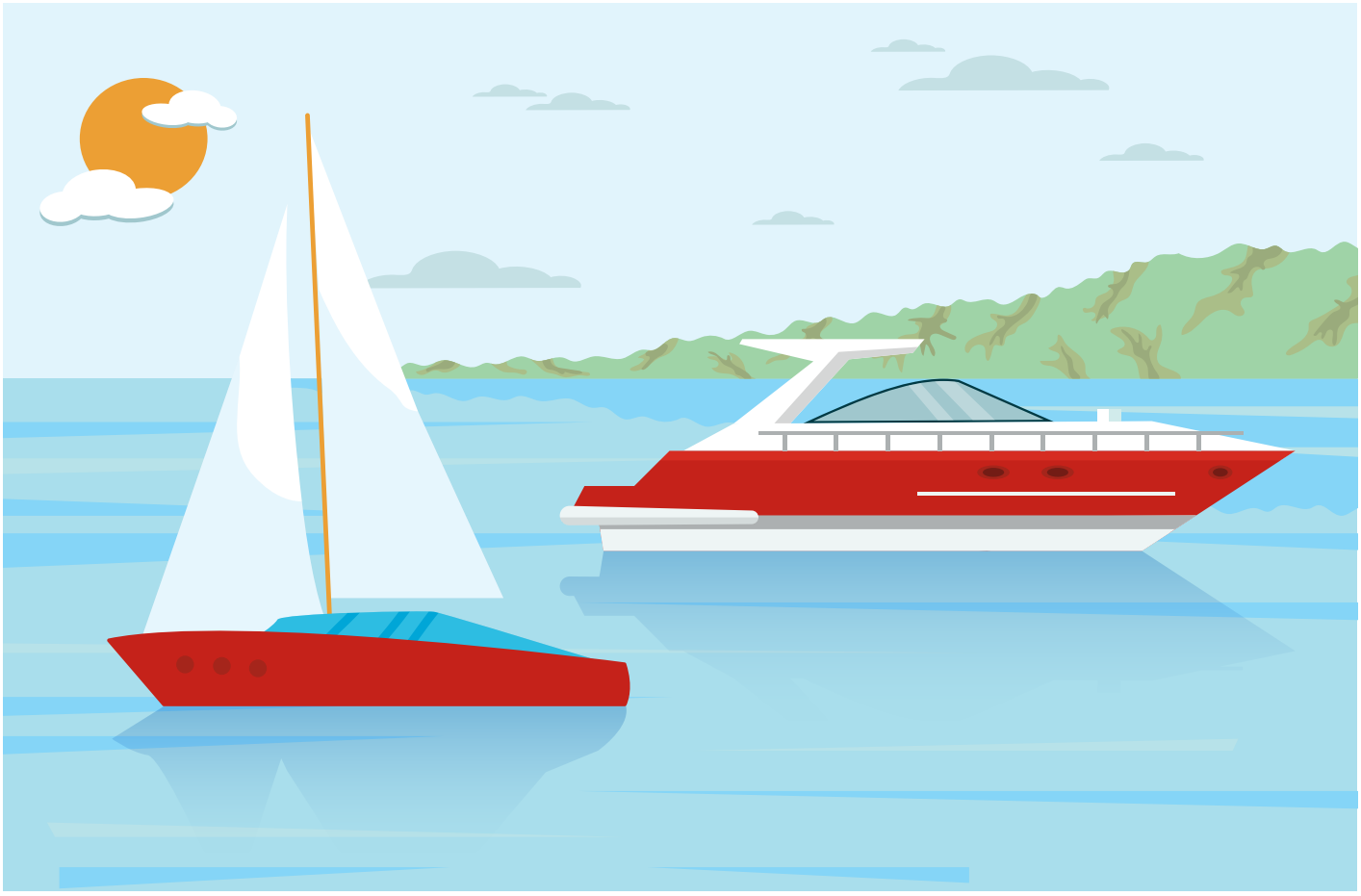

Assicurazione per la copertura dai Rischi di Responsabilità Civile Natanti, di Responsabilità Civile Unità da diporto non a motore, Danni all'Unità da diporto

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP**
  Documento Informativo Precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- **DIP Aggiuntivo R.C. Natanti**
  Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento 01/01/2027

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e i rischi accessori, Responsabilità Civile Unità da diporto non a motore, Danni all'Unità da diporto

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: GENMAR

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile che derivano dalla navigazione a motore del Natante assicurato (Unità da diporto, motori amovibili, costruzioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibiti a uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone) e i Rischi accessori (Infortuni e Assistenza); i Rischi dei Danni materiali e diretti all'Unità da diporto; i Rischi di Responsabilità Civile dell'Unità da diporto che non derivano dalla navigazione a motore.

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)

Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione e dalla giacenza in acqua, anche private, del Natante descritto in Polizza. I massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è estesa:

- ✓ alla responsabilità civile dei trasportati per i danni causati senza volerlo a terzi non trasportati durante la navigazione o giacenza in acqua;
- ✓ ai danni subiti dal Conducente e dalle persone trasportate, in caso di Natante utilizzato a fini commerciali;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore durante la scuola guida, se in Polizza è dichiarato che l'Unità è destinata a scuola guida;

Con pagamento di un Premio aggiuntivo, sono inoltre disponibili le seguenti opzioni R.C. Natanti:

- ✓ Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone;
- ✓ Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
- ✓ Clausola L - Estensione dei limiti di operatività;
- ✓ Clausola M - Guida da parte di persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Con pagamento di un Premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C. Natanti, sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto;
- ✓ Assistenza in navigazione.

Assicurazione per danni all'Unità da diporto

Sono assicurati i danni materiali e diretti all'Unità da diporto in una delle seguenti forme (alternative tra loro).

- ✓ MAESTRALE – Assicura la perdita totale e l'abbandono; i danni all'apparato motore e all'impianto elettrico da Incendio, esplosione, scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo; i danni alle vele da rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, Boma ai quali erano fissati, o da Incendio, Esplosione, scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto; i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici da Incendio, Esplosione, scoppio, fulmine, Furto e Rapina; i danni allo Scafo e ad altre parti non menzionate ai punti precedenti da qualsiasi evento.
- ✓ LIBECCIO – Assicura la perdita totale e l'abbandono; i danni parziali da Incendio, Esplosione, scoppio, fulmine, Furto e Rapina.
- ✓ GRECALE – Assicura la perdita totale e l'abbandono **esclusi i casi di Furto e Rapina**; le spese di assistenza o di salvataggio e di rimozione del relitto imposta dalle Autorità.

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)

Non sono assicurati i danni:

- ✘ Causati da dolo del legittimo Conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✘ conseguenti a gare e competizioni sportive, a regate veliche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✘ il Conducente del Natante;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- ✘ il proprietario del Natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Natante concesso in leasing;
- ✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✘ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.
- ✘ Assicurazione per danni all'Unità da diporto

Non sono assicurati i danni:

- ✘ da dolo del Contraente, dell'Assicurato, della persona a cui è affidata l'Unità da diporto, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Conducente/Comandante e dell'equipaggio dell'Unità da diporto; colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, della persona a cui è affidata l'Unità da diporto salva la colpa nautica del Conducente/Comandante;
- ✘ da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di Ormeggio, di ancoraggi e di protezione dell'Unità da diporto; innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura, vizi occulti, errori di progetto e difetti di costruzione;
- ✘ da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- ✘ da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti, di persone che prendono parte a tumulti o sommosse; guerra, guerra civile, rivoluzione, atti di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione; mine, bombe, siluri, relitti di arma da guerra dispersi o abbandonati; atti di Pirateria;
- ✘ da radiazioni o contaminazione per radioattività;
- ✘ da Furto senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto se l'Unità da diporto e gli oggetti assicurati non sono riposti in locali chiusi o se l'Assicurato non ha un contratto di Ormeggio;
- ✘ all'apparato motore per guasto dell'impianto di raffreddamento;
- ✘ per la garanzia Maestrale sono esclusi anche i danni ai battelli di servizio trainati; ai motori fuoribordo caduti in mare (salvo urto,

L'Assicurazione per danni all'Unità da diporto opera durante: la navigazione o la giacenza con persone a bordo; operazioni di rimorchio; la giacenza senza persone a bordo in porto, in acque marine protette, in acque interne, a terra; l'Alaggio, il Varo, la movimentazione a terra; l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa.

Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore

È assicurata la responsabilità civile ai sensi di legge per morte o lesioni personali e per danni materiali involontariamente causati a terzi dall'Unità da diporto in una delle seguenti combinazioni.

✓ NAVIGAZIONE A VELA
✓ GIACENZA A TERRA + RICORSO TERZI
✓ NAVIGAZIONE A VELA + GIACENZA A TERRA + RICORSO TERZI

La Navigazione a vela assicura la responsabilità civile da navigazione dell'Unità da diporto con il solo ausilio delle vele.

La Giacenza a terra assicura la responsabilità civile da urto, collisione o caduta dell'Unità da diporto quando la stessa si trova in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto sulla terraferma.

Il Ricorso terzi assicura la responsabilità civile da Incendio quando l'Unità da diporto non si trova in navigazione.

Sono disponibili opzioni per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

collisione, incaglio); da bruciature senza sviluppo di fiamma.

Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore

✘ Non sono considerati terzi il Conducente e il proprietario dell'Unità da diporto e, limitatamente ai danni a cose, il loro coniuge non legalmente separato, o il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi e gli altri loro parenti o affini fino al terzo grado se conviventi o a loro carico.

L'assicurazione non comprende i danni:

✘ da sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità;
✘ da atti di terrorismo o da azioni intraprese per prevenire o reprimere atti di terrorismo;
✘ da radiazioni;
✘ inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; contaminazione di acque, terreni o colture; alterazione di sorgenti o corsi d'acqua, di falde acquifere o giacimenti minerari;
✘ per i rischi della Navigazione a vela non sono considerati terzi anche coloro che prendono parte alle manovre dell'Unità da diporto o alle attività lavorative, coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, i dipendenti dell'Assicurato, del Conducente/Comandante, al servizio dell'Unità da diporto; inoltre, non sono compresi i danni esplosivi, corrosivi, infiammabili non di normale dotazione; da conduzione da parte di persona non abilitata o di età inferiore a 16 anni; da partecipazione a gare, allenamenti e prove; dall'utilizzo dell'Unità da diporto come scuola di vela;
✘ per i rischi della Giacenza a terra sono esclusi i danni al mezzo che effettua l'Alaggio, il Varo e il trasporto dell'Unità da diporto; da circolazione del mezzo che trasporta l'Unità da diporto e da caduta della stessa; ai dipendenti addetti al servizio dell'Unità da diporto e a coloro che prendono parte alle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto.

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)

L'assicurazione non opera in caso di:

! Conducente non abilitato alla navigazione a norma di legge;
! Natante adibito a scuola guida se al fianco dell'allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore;
! Natante con autorizzazione alla navigazione temporanea se la navigazione avviene senza osservare la normativa vigente;
! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
! Natante condotto da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione della normativa vigente;
! danni a cose di terzi trasportate sul Natante adibito a trasporto pubblico;
! Natante utilizzato per l'attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano; inoltre, nel caso di Natante utilizzato per il traino di giochi gonfiabili o dispositivi galleggianti;
! Natante adibito a uso Noleggio o locazione se l'uso non è indicato in Polizza e non sono effettuati nel rispetto della normativa vigente; inoltre, in caso di noleggio occasionale se non è effettuato nel rispetto della normativa vigente.

In tutti i casi sopra previsti **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.

Le limitazioni di copertura in termini di Scoperti e Franchigie per **Assicurazione per danni all'Unità da diporto** e per **Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore** sono riportate **nel DIP Aggiuntivo**.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

– fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
– comunicare in forma scritta a Generali Italia
  • ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
  • l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
– in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza (per il Sinistro Infortuni entro 10 giorni); in caso di assicurazione R.C. Natanti deve inviare copia della denuncia di evento straordinario all'autorità marittima o consolare.

Inoltre, in caso di Sinistro relativo **all'Assicurazione per danni all'Unità da diporto**, l'Assicurato è tenuto a: mettere in sicurezza l'Unità da diporto; non concordare compensi senza autorizzazione; non rimuovere il Relitto salvo disposizioni delle Autorità; comunicare a Generali Italia copia della Denuncia di evento straordinario fatta all'Autorità Marittima o, in caso di Furto o Rapina, copia della Denuncia fatta all'Autorità giudiziaria; salvaguardare l'Azione di rivalsa di Generali Italia contro il terzo responsabile.

Ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di Assicurazione.

Per l'**Assicurazione responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore**, in caso di trasferimento della proprietà del Natante, il Contraente deve darne comunicazione a Generali Italia e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C. Natante e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Natante assicurato per la responsabilità civile Natante, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C. Natanti).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole trasferire il contratto R.C. Natanti su altro Natante, Generali Italia rimborsa, **per la sola garanzia Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)**, la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Per **l'assicurazione Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)** vale quanto segue:

- se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza;
- è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità;
- il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C. Natanti; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

L'Assicurazione per danni all'Unità da diporto ha durata annuale e alla scadenza cessa senza necessità di Disdetta, ferma la possibilità di un nuovo accordo.

L'Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore, in mancanza di Disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente.

In caso di trasferimento della proprietà l'Assicurazione per danni all'Unità da diporto cessa dalla data del trasferimento salvo diverso accordo.

Come posso disdire la polizza?

Per l'assicurazione **Responsabilità Civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)** e **l'Assicurazione per danni all'Unità da diporto** non è necessario disdire la Polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Per **l'Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore** vale quanto segue:

- può essere disdetta dal Contraente con lettera raccomandata a Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza. La richiesta di Disdetta/recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com.
- dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, Contraente e Generali Italia possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia mette a disposizione il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com.

In caso di recesso, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e i rischi accessori, Responsabilità Civile Unità da diporto non a motore, Danni all'Unità da diporto

Settore: NATANTI (SETTORI VIII e IX)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: GENMAR

Data di aggiornamento: 01/01/2027

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa**.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti) opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per la garanzia **Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)** sono disponibili le seguenti opzioni aggiuntive:

- **Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**: copre i danni a cose di terzi trasportati, quali indumenti e oggetti di comune uso personale, causati durante la navigazione o giacenza in acqua di Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone;
- **Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**: copre i danni involontariamente causati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino;
- **Clausola L - Estensione dei limiti di operatività**: la garanzia R.C. Natanti è estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come per esempio le acque mediterranee dei Paesi africani;
- **Clausola M - Guida da parte di persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**: limitazione alla Rivalsa di Generali Italia in caso di Sinistro con guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE in aggiunta alla garanzia Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)

Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto. La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

- **Morte**: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati;
- **Invalidità Permanente**: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità;
- **Indennità giornaliera da ricovero**: verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero eccedente i primi tre giorni.

Assistenza in navigazione presta all'Assicurato i servizi di Assistenza in caso di necessità. Sono previste le seguenti prestazioni: invio di personale tecnico; invio pezzi di ricambio; invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio; rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri; rientro sanitario; rientro con un accompagnatore; viaggio di un familiare; consulenze mediche; interprete o legale a disposizione all'estero; anticipo di denaro.

Per la garanzia **Assicurazione per danni all'Unità da diporto** sono disponibili le seguenti garanzie accessorie:

- **Regate Veliche**: estende la validità dell'assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove;
- **Noleggio con equipaggio e/o scuola vela/guida**: estende la validità dell'assicurazione durante il periodo in cui l'Unità da diporto è utilizzata in locazione con equipaggio o scuola vela/guida o come unità di appoggio per centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo;
- **Locazione a Scafo nudo (senza equipaggio)**: estende la validità dell'assicurazione durante il periodo in cui l'Unità da diporto è utilizzata in base a contratto di locazione a Scafo nudo (locazione senza equipaggio);
- **Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da Incendio**: Generali Italia rinuncia alla Rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio per i danni derivanti dall'Incendio dal Natante;
- **Trasferimenti terrestri**: la garanzia è estesa ai danni verificatisi durante i trasferimenti a terra;
- **Eventi sociopolitici**: la garanzia è estesa ai danni derivanti da eventi sociopolitici;
- **Estensione dei limiti di operatività**: la garanzia è estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come per esempio le acque mediterranee dei Paesi africani;

- **Altri danni all'Apparato motore e all'impianto elettrico**: la garanzia è estesa ai danni parziali all'Apparato motore e all'impianto elettrico;
- **Acque non protette**: la garanzia è operante anche quando l'Unità da diporto viene lasciata fuori dal porto, senza persone a bordo, in acque marine;
- **Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica**: la garanzia è estesa ai danni derivanti da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica;
- **Bagagli e oggetti personali**: la garanzia è estesa ai danni a bagagli e oggetti personali;
- **Deroga alla regola proporzionale per danni parziali** nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al Valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro fino al limite del 20%.

Per la garanzia **Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore** sono disponibili le seguenti opzioni aggiuntive:

- **Regate veliche**: estende la validità dell'assicurazione alla partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove;
- **Estensione dei limiti di operatività**: la garanzia è estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come per esempio le acque mediterranee dei Paesi africani;
- **Scuola di vela**: estende la validità dell'assicurazione durante il periodo in cui l'Unità da diporto è adibita a scuola di vela.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la garanzia **Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto** non opera per gli Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell'Assicurato; non possono essere assicurate le persone che risultano affette da alcolismo o tossicodipendenza. **Assistenza in navigazione**: tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri.

Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia **Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti)** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto non opera nel caso di: Conducente/Comandante non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; trasporto non effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; Unità da diporto utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto; Unità da diporto concessa in locazione o a noleggio; Unità da diporto condotta da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione: gli Infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva dell'Unità da diporto; gli Infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; gli Infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche; le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; gli Infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici; le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati; gli Infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche, derivanti da atto terroristico o guerra.

Assistenza in navigazione non opera per i Sinistri provocati o dipendenti da: gare motonautiche e relative prove e allenamenti; guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; abuso di alcolici o psicofarmaci; uso di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio. La garanzia inoltre non opera: in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; per danni causati dall'intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione; per le imbarcazioni che l'Assicurato sottopone a uso improprio. All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe a quelle previste dalla garanzia, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Assicurazione per danni all'Unità da diporto

Perdita totale o abbandono di Unità in ferrocemento: Scoperto 20% (minimo Franchigia indicata in polizza).

Sottrazione totale o parziale dell'Unità da Furto e Rapina: Scoperto 20% elevato al 30% se non all'interno di un porto dotato di guardiania notturna e impianto di videosorveglianza (minimo Franchigia indicata in Polizza).

Perdita totale o abbandono o danni parziali da Incendio di Unità sprovvista di impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico e con motore a benzina o diesel con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento: Scoperto 20% (minimo Franchigia indicata in Polizza).

Perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo: Scoperto 20% (minimo Franchigia indicata in Polizza).

Danni parziali derivanti da regate veliche (se operante estensione opzionale): Scoperto 20% (minimo Franchigia indicata in Polizza).

Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore

Danni da interruzione o sospensione di attività: limite costituito dal Massimale per danni a cose.

Rischi della Navigazione: per i danni materiali da urto ad attrezzature e infrastrutture, moli, banchine, pontili fissi o mobili Franchigia €1.500.

Rischi della Giacenza a terra: Scoperto 10% minimo € 1.500.

Rischi Ricorso terzi: Scoperto 10% minimo € 1.500.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori di Natanti che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C. Natanti per i danni causati a terzi derivanti dalla navigazione a motore; (ii) vogliono assicurare i Rischi accessori derivanti dall'utilizzo dell'Unità da diporto compresi gli Infortuni, anche mortali, del Conducente/Comandante e dei trasportati; (iii) vogliono assicurare i danni materiali e diretti all'Unità da diporto; (iv) vogliono assicurare i Rischi di Responsabilità Civile dell'Unità da diporto che non derivano dalla navigazione a motore.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da Infortuni e Malattie, assistenza/soccorso.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: per le garanzie Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore (R.C. Natanti), Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto, Assistenza in navigazione, il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 10,65% del Premio imponibile di Polizza; per la garanzia Assicurazione per danni all'Unità da diporto il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 11,50% del Premio imponibile di Polizza; per la garanzia Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 22,70% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul Risarcimento del danno da circolazione di veicoli o Natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: – **perizia contrattuale** per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti all'Unità da diporto e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la garanzia R.C. Natanti ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Assistenza; 12,50% per Infortuni; 12,50 % per la garanzia Assicurazione per danni all'Unità da diporto; 8,50% per la garanzia Assicurazione per la Responsabilità Civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore. Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), prevede un aumento delle aliquote fiscali: dal 2,5% al 12,5% per la garanzia Infortuni e dal 10% al 12,5% per la garanzia Assistenza. Generali Italia riconosce al Contraente una riduzione dell'importo dovuto pari ad almeno due terzi dell'incremento dell'imposta applicata a tali garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME IN- SURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Condizioni di Assicurazione GenMar



Indice



Presentazione Prodotto 7

Definizioni 13

Norme comuni a tutte le sezioni 17

Quando e come devo pagare? **17**

Art. 1 Stipula del contratto e pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio 17

Quando comincia la copertura e quando finisce? **18**

Art. 2 Decorrenza delle garanzie 18

Art. 3 Limiti di operatività (Estensione territoriale) 18

Con quali condizioni operative assicuriamo? **18**

Art. 4 Clausole di vincolo 18

Che obblighi ho? **19**

Art. 5 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio 19

Art. 6 Assicurazione presso diversi assicuratori 19

Art. 7 Comunicazione tra le Parti 19

Art. 8 Legge applicabile, foro competente, lingua utilizzata 20

Art. 9 Oneri fiscali 20

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 20

Come posso disdire la Polizza? **20**

Art. 11 Diritto di recesso (“ripensamento”) 20

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? 20
Art. 12 Modalità di reclamo 20
Art. 13 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 21

Area clienti 21
Art. 14 Area clienti 21

Norme comuni alle sezioni A - B - C 23

Quando comincia la copertura e quando finisce? 23
Art. 1 Decorrenza delle garanzie per le sezioni A - B - C 23
Art. 2 Durata dell'assicurazione per le sezioni A - B - C 23
Art. 3 Proposta di rinnovo per le sezioni A - B - C 24

Con quali condizioni operative assicuriamo? 24
Art. 4 Gestione del contratto per le sezioni A - B - C 24
4.1 Cessazione del rischio per le sezioni A - B - C 24
4.1.1 Trasferimento del contratto su altro Natante per le sezioni A - B - C 24
4.1.2 Cessione del contratto all'acquirente del Natant per le sezioni A - B - C 25

Come posso disdire la polizza? 25
Art. 5 Risoluzione anticipata del contratto per le sezioni A - B - C 25

Sezione A
Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore 27

Che cosa è assicurato? 27
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione 27

Che cosa non è assicurato? 28
Art. 2 Rischi esclusi 28

Ci sono limiti di copertura? 28
Art. 3 Esclusioni previste dal contratto 28

Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C. Natanti? 29
Art. 4 Tariffa fissa 29

Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo 29
Art. 5 Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 29
Art. 6 Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano 29
Art. 7 Clausola L - Estensione dei limiti di operatività 29
Art. 8 Clausola M - Guida da parte di persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 30

Cosa fare in caso di Sinistro R.C. Natanti? 30
Art. 9 Denuncia del Sinistro R.C. Natanti 30
Art. 10 Gestione delle vertenze e spese legali 31

Sezione B
Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto 33

Che cosa è assicurato? 33
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione 33

Che cosa non è assicurato? 38
Art. 2 Rischi esclusi 38
Art. 3 Persone non assicurabili 38

Ci sono limiti di copertura? 38
Art. 4 Esclusioni previste dal contratto 38
Art. 5 Franchigie 39

Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni? 39
Art. 6 Denuncia del Sinistro Infortuni 39
Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 39
Art. 8 Criteri d'indennizzabilità 39
Art. 9 Controversie - Perizia contrattuale 40
Art. 10 Pagamento dell'Indennizzo 40
Art. 11 Rinuncia al diritto di surroga 40

Sezione C
Assistenza in navigazione 41

Che cosa è assicurato? 41
Art. 1 Prestazioni 41
Art. 2 Colpa grave 46

Che cosa non è assicurato? 46
Art. 3 Rischi esclusi 46

Ci sono limiti di copertura? 46
Art. 4 Esclusioni previste dal contratto 46

Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza? 48
Art. 5 Modalità per la richiesta di assistenza 48

Sezione D
Assicurazione per danni all'Unità da diporto 51

Che cosa è assicurato? 51
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione 51
A Maestrale 51
B Libeccio 52
C Grecale 52
Art. 2 Somma assicurata 52

Con quali condizioni operative assicuriamo? 53
Art. 3 Operatività della garanzia 53

Che cosa non è assicurato? 53
Art. 4 Rischi esclusi 53

Ci sono limiti di copertura? 54
Art. 5 Casi di inoperatività della garanzia 54
Art. 6 Condizioni di assicurabilità in caso di Furto (per le garanzie “A” e “B”) 54

Cosa fare in caso di Sinistro? 55
Art. 7 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 55
Art. 8 Accertamento del danno 55
Art. 9 Limite di Indennizzo e spese ammesse al risarcimento 55
Art. 10 Perdita totale 56
Art. 11 Abbandono 57
Art. 12 Danni parziali 57
Art. 13 Franchigie e Scoperti 57
Art. 14 Rinuncia alla rivalsa 58
Art. 15 Pagamento dell’Indennizzo 58
Art. 16 Alienazione dell’Unità da diporto 58
Art. 17 Durata ed efficacia dell’assicurazione 58

GARANZIE ACCESSORIE 59
D. Regate veliche 59
E. Noleggio con equipaggio, scuola vela/guida, appoggio ad attività di immersione 59
F. Locazione a Scafo nudo (senza equipaggio) 60
G. Rinuncia all’azione di Rivalsa per danni da Incendio 60
H. Trasferimenti terrestri 60
I. Eventi sociopolitici 60
L. Estensione dei limiti di operatività 60
K. Altri danni all’Apparato motore e all’impianto elettrico 60
M. Acque non protette 61
N. Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica 61
P. Bagagli e oggetti personali 61
Q. Deroga alla regola proporzionale per danni parziali 61

Sezione E
Assicurazione per la responsabilità civile dell’unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore 63

Che cosa è assicurato? 63
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 63
A. Giacenza a terra 63
B. Ricorso Terzi 64
C. Navigazione a vela 64

Art. 2 Pluralità di Assicurati 64
Art. 3 Navigazione in acque interne 65

Che cosa non è assicurato? 65
Art. 4 Esclusioni 65
Art. 5 Rischi atomici e danni all'ambiente 65
Art. 6 Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'Unità da diporto 65
Art. 7 Assicurazioni complementari 66

Cosa fare in caso di Sinistro? 66
Art. 8 Denuncia dei Sinistri 66
Art. 9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 66
Art. 10 Recesso in caso di Sinistro 66
Art. 11 Proroga dell'assicurazione 67

Opzioni accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo 67
D. Regate veliche 67
E. Estensione dei limiti di operatività 67
F. Scuola di vela 67

Presentazione Prodotto



Il prodotto GenMar assicura la navigazione a motore per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla navigazione o giacenza in acqua o a terra.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione.

Le Polizze hanno durata annuale:

– la Polizza R.C. Natanti (sezioni A - B - C) e la Polizza per la sezione D non prevedono tacito rinnovo;
– la Polizza per la sezione E, invece, prevede tacito rinnovo.

GenMar è composto da:

– NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, applicabili a tutte le garanzie disponibili;
– NORME COMUNI ALLE SEZIONI A – B – C, applicabili alle sole garanzie disponibili nelle sezioni A, B e C.
– 5 Sezioni così suddivise
  – Sezione A - Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore
  – Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e dei trasportati
  – Sezione C - Assistenza in navigazione
  – Sezione D - Assicurazione per danni all'Unità da diporto
  – Sezione E - Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva da navigazione a motore.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

TABELLA DELLE GARANZIE

Sezione A - Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità Civile La garanzia obbligatoria per legge che ti permette di navigare e, in caso di Sinistro, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Non presente Franchigia o Scoperto.

Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone	Non presente Franchigia o Scoperto.
Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	Non presente Franchigia o Scoperto.
Clausola L - Estensione dei limiti di operatività	Non presente Franchigia o Scoperto.
Clausola M - Guida da parte di persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti	Non presente Franchigia o Scoperto.

Sezione B – Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Morte Generali Italia indennizza quando l'Infortunio subito dall'Assicurato ne causa la morte.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Invalidità Permanente Generali Italia indennizza gli Infortuni subìti dall'Assicurato quando: – si trova a bordo del Natante assicurato; – si imbarca o sbarca, anche a mezzo di un battello di servizio, dal Natante assicurato.	Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nelle condizioni di assicurazione.
Indennità giornaliera da Ricovero (Acquistabile solo se presente Invalidità Permanente) Generali Italia indennizza in caso di Infortunio che comporta il ricovero dell'Assicurato presso un Istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni.	Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nelle condizioni di assicurazione.

Sezione C – Assistenza in navigazione

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Assistenza in navigazione In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la Struttura Organizzativa di Redion.	Non presente Franchigia o Scoperto.

Sezione D - Assicurazione per danni all'Unità da diporto

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Garanzia Base L'assicurazione opera per i danni al Natante assicurato durante la navigazione e la giacenza a terra o in acqua a seguito di qualsiasi evento. Il Contraente può scegliere tra tre diverse forme, A. Maestrale B. Libeccio C. Grecale con le relative prestazioni che delimitano la copertura per la perdita totale, l'abbandono e i danni parziali per i quali è prevista una specifica indicazione degli eventi in copertura.	Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia come di seguito indicato. Per Natanti fino a un valore assicurato di € 200.000 e fino a 9 anni di età opera una Franchigia dello 0,75% del valore assicurato con il minimo di € 200 e il massimo di € 750. Per Natanti fino a un valore assicurato di € 200.000 e oltre 9 anni di età opera una Franchigia dell'1,25% del valore assicurato con il minimo di € 200 e il massimo di € 1.000. Per Natanti con un valore assicurato oltre € 200.000 e fino a € 400.000 opera una Franchigia di € 1.500.

Opzioni accessorie alla Garanzia base con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
D – Regate veliche Estende la validità della garanzia alla partecipazione a regate veliche.	Opera uno Scoperto del 20%, con il minimo pari alla Franchigia prevista in polizza; lo Scoperto è elevato al 30% in caso di danni ad albero, Boma, tangone o bompresso in carbonio.
E – Noleggio con equipaggio, scuola vela/guida, appoggio ad attività di immersione Estende la validità della garanzia anche durante l'utilizzo del Natante per le citate attività.	Opera la Franchigia della garanzia base.
F – Locazione a Scafo nudo (senza equipaggio) Estende la validità della garanzia anche quando il Natante viene dato in locazione a terzi senza equipaggio.	Opera una Franchigia pari al doppio di quella prevista per la garanzia base.
G – Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da Incendio	Non presente Franchigia o scoperto.
H – Trasferimenti terrestri Estende la validità della garanzia anche durante i trasferimenti terrestri del Natante.	Opera la Franchigia della garanzia base.
I – Eventi sociopolitici Estende la validità della garanzia anche per i danni conseguenti ad atti sociopolitici.	Opera la Franchigia della garanzia base.
L – Estensione dei limiti di operatività Estende la validità territoriale della copertura.	Opera la Franchigia della garanzia base.
K – Altri danni all'Apparato motore e all'Impianto elettrico Estende la validità della garanzia ai danni parziali all'Apparato motore e all'Impianto elettrico causati da cattivo tempo o da surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.	Opera uno Scoperto del 30%, con il minimo pari alla Franchigia prevista in polizza.
M – Acque non protette Estende la validità della garanzia per il Natante o il battello di servizio anche quando viene lasciato fuori da un porto, senza persone a bordo.	Opera la Franchigia della garanzia base.

Opzioni accessorie alla Garanzia base con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
N – Alluvione, Inondazione, Terremoto ed Eruzione vulcanica Estende la validità della garanzia per i danni che derivano anche dai citati eventi.	Opera la Franchigia della garanzia base.
P – Bagagli e oggetti personali Estende la validità della garanzia anche ai danni a bagagli e oggetti personali.	Opera uno Scoperto del 20% con limite di € 250 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata.
Q – Deroga alla regola proporzionale per danni parziali Aumenta la tolleranza tra valore assicurato e Valore commerciale del bene al momento del Sinistro al 20%.	

Sezione E - Assicurazione per la responsabilità civile che non deriva da navigazione a motore

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Garanzia Base Copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni materiali e corporali a terzi. Sono disponibili, a scelta del cliente, le seguenti combinazioni: Combinazione 1) Navigazione a vela Combinazione 2) Giacenza a terra e Ricorso terzi Combinazione 3) Navigazione a vela, Giacenza a terra e Ricorso terzi.	Giacenza a terra: Scoperto 10% minimo € 1.500 Ricorso terzi: Scoperto 10% minimo € 1.500 Navigazione a vela: in caso di urto ad attrezzature e infrastrutture, moli, banchine, pontili fissi o mobili che si sono verificati durante la navigazione in acque interne, si applica una Franchigia di € 1.500.

Opzioni accessorie alla Garanzia base con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
D – Regate veliche Estende la validità della garanzia alla partecipazione a regate veliche.	Operano le condizioni previste per la garanzia base.
E – Estensione dei limiti di operatività Estende la validità territoriale della copertura.	Operano le condizioni previste per la garanzia base.
F – scuola di vela Estende la validità della garanzia anche durante l'utilizzo dell'Unità da diporto per la scuola di vela.	Operano le condizioni previste per la garanzia base.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio



segnalano avvertenze particolare e informazioni utili



CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono

Numero verde 800 880 880 - dall'estero +39 02 82 951 155

Gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00)
- **Garanzia Assistenza** (24h su 24h)

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;

- **tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami**;
- **via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com**.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206

AREA CLIENTI

Generali Italia mette a disposizione l'Area Clienti per consultare e gestire questo contratto. Il Contraente può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Maggiori dettagli sono disponibili all'Art. 16 delle Norme comuni a tutte le sezioni.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni



Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Termine	Definizione
Agenzia	L'Agenzia presso la quale è stato stipulato o alla quale è assegnato il contratto.
Alaggio	Manovra consistente nel trarre in secco il Natante.
Anno/annuo/annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Apparato motore	Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico e impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Armamento frazionato	Quando l'attacco dello strallo di prua dell'albero è posizionato a una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
ATCN	Archivio Telematico Centrale delle Unità da diporto, è il registro digitale che raccoglie i dati tecnici e giuridici di navi e imbarcazioni.
Avaria	Si intende il Sinistro subito dall'Unità da diporto per: usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'Unità da diporto in condizioni normali.

Termine	Definizione
Beneficiario	Per la sezione B Infortuni, gli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi (in parti uguali) dell'Assicurato, ai quali Generali Italia liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
Boma	Asta su cui viene inferita la base della Randa: è collegato all'albero dell'Unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della Randa e a regolarne l'andamento.
Certificato di assicurazione	Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
CAP	Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Coabitante	Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.
Comandante/ Conducente	Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del Natante al quale è affidata la navigazione e la persona che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del Natante/dell'Unità da diporto.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
Crocette Acquartierate	Le Crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello Scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi.
Danni corporali	Morte o lesioni corporali di persone fisiche.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
Day Hospital	Per la sezione B Infortuni, la degenza presso reparto di Istituto di cura a regime solo diurno, documentata da cartella clinica.
Decorrenza	La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.
Denuncia	Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato a Generali Italia che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.
Disdetta	Per la sezione E, atto con cui il Contraente e/o Generali Italia comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.
Doloso	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Ebbrezza	Superamento, da parte del Comandante/Conducente, della soglia alcolemica massima consentita dagli artt. 53-bis, 53-ter del Codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171/2005) per il comando e/o la conduzione del Natante.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fiocco	Vela triangolare fissata all'albero di prua.
Franchigia	La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e del Contraente per ogni Sinistro. Per la Sezione B Infortuni, la parte di danno - espressa in punti percentuali per l'Invalidità Permanente e in giorni per l'Indennità giornaliera da ricovero - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (Art. 624 del Codice penale).
Genoa	Vela di prua di dimensioni maggiori del Fiocco.

Termine	Definizione
Generali Italia	La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Impianto elettrico	Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione e i cavi elettrici.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
Incendio	La combustione del Natante o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da Incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche accertabili in maniera oggettiva, le quali hanno per conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o un'Inabilità Temporanea.
Invalidità Permanente (IP)	Per la sezione B Infortuni, la perdita, a seguito di Infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Per la sezione B Infortuni, ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con S.S.N. o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i centri benessere in genere e le beauty farm o istituti assimilabili.
Malattia	Per la sezione B Infortuni, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale	La somma massima indicata in Polizza che Generali Italia si impegna a pagare in caso di Sinistro.
Natante	– **Unità da diporto**: ogni costruzione, dotata di motore, destinata alla navigazione da diporto come definite all'Art. 3 del Codice della Nautica da diporto (D. Lgs n. 171/2005) e successive modifiche. – **Unità uso privato o trasporto pubblico di persone**: costruzioni di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano munite di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti a uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. – **Motori amovibili** di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurata l'unità sulla quale è di volta in volta collocato il motore.
Ormeggio	Serie di operazioni e manovre per fermare, fissare il Natante in un porto impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostarlo dalla posizione prescelta.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Pirateria	Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di Unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una Unità da diporto.

Termine	Definizione
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata comprensivo di imposte e oneri di legge.
Quadrante	La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
Randa	Vela triangolare inserita all'albero col suo lato verticale prodiero e al Boma con quello inferiore.
Rapina	È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Art. 628 del Codice penale).
Relitto	Unità da diporto danneggiata le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale dell'Unità da diporto stessa al momento del Sinistro.
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C. Natanti.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa	Il diritto di Generali Italia a recuperare dall'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che ha dovuto pagare a terzi.
Sartie	Ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico che sostengono lateralmente l'albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).
Sartie volanti	Le Sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad Armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di Armamento frazionato, l'albero non è dotato di Crocette Acquartierate.
Scafo	L'Unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.
Scoperto	Percentuale della somma pagabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell'Assicurato per ogni Sinistro, con il minimo indicato in polizza.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Struttura Organizzativa	Per la sezione C Assistenza, La struttura di Redion Italy Insurance S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.
Valore commerciale	Il valore attribuito all'Unità da diporto dal corrente mercato dell'usato.
Varo	Messa in acqua del Natante che è stato per un periodo di tempo in secco, con l'utilizzo di appropriati strumenti (per esempio gru, paranchi, funi).
Vizio occulto	Vizio latente che non può essere scoperto con l'ordinaria diligenza e che compromette l'attitudine del Natante assicurato alla navigazione.

Norme comuni a tutte le sezioni



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Stipula del contratto e pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio

Il **Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo.** Se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
  - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C. Natanti, Assistenza in navigazione e Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dal Natante, se e in quanto riferite allo stesso Natante assicurato per la R.C. Natanti;
  - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie diverse da quelle descritte al punto precedente;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Se prevista la rateazione del premio e il Contraente sceglie di pagare il Premio in rate semestrali, è applicata una maggiorazione del Premio imponibile del 3%.

Se il Contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, Generali Italia sospende l'assicurazione per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata[1].

(1) Art. 1901 del Codice civile.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

– la Polizza;
– il Certificato di assicurazione;
– la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

– deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
– Furto, smarrimento o distruzione (a seguito di dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)[2].

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

– indicato in Polizza come data di Decorrenza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
– del pagamento, se questo avviene dopo.

Dove vale la copertura?

Art. 3 - Limiti di operatività (Estensione territoriale)

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 4 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Natante assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
c. a comunicare all'Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
d. in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al Natante assicurato, Generali Italia paga l'Indennizzo all'Ente nella sua qualità di proprietario del Natante[3], l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

(2) Art. 10 del reg. IVASS 56/2025.
(3) Art. 1891 del Codice civile.

Che obblighi ho?

Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

– perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
– determinare la cessazione dell'Assicurazione(4).

Per la garanzia R.C. Natanti il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi(5); tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il Periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del Rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo(6).

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto(7).

Art. 6 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio(8).

Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri(9)

Art. 7 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

– e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
– lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito del Profilo Cliente sottoscritto.

(4) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
(5) Art. 144 del CAP.
(6) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.
(7) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.
(8) Art. 1910 del Codice civile.
(9) Art. 1910 del Codice civile

Art. 8 - Legge applicabile, foro competente, lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti che ne derivano, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.

Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche e integrazioni, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2027, D.lgs. 5 novembre 2024, n. 174.

Art. 10 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C. Natanti, Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso disdire la Polizza?

Art. 11 - Diritto di recesso ("ripensamento")

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, o tramite PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com).

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Art. 12 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187- Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 13 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, **è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi**:

– **Arbitro Assicurativo** è obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita.

  Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

– **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
  – via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
  – via lettera alla sede legale di Generali Italia.

  Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

– **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o Natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a Generali Italia tramite il proprio avvocato.

– **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Area clienti

Art. 14 - Area clienti

Generali Italia mette a disposizione l'Area Clienti per consultare e gestire questo contratto. Il Contraente può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

– verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
– visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale;
– consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
– segnalare un Sinistro.

Dopo la stipula del suo primo contratto, il Contraente può accedere all'Area Clienti seguendo le istruzioni presenti sul sito www.generali.it/area-clienti/.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Norme comuni alle sezioni A - B - C



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1 - Decorrenza delle garanzie per le sezioni A - B - C

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

– indicato in Polizza come data di Decorrenza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti

– del pagamento, se questo avviene dopo.

Se in Polizza è previsto il pagamento a rate, il Contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima alle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice civile(10).

L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter navigare con il Natante. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.

Art. 2 - Durata dell'assicurazione per le sezioni A - B - C

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di Scadenza annuale indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

(10) Art. 1901 del Codice civile.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in Polizza (c.d. "periodo di comporto"), se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per lo stesso Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 3 - Proposta di rinnovo per le sezioni A - B - C

Fermo quanto stabilito dall'Art. 2 - Durata dell'assicurazione per le sezioni A - B - C - Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi.**

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter navigare con il Natante. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 4 - Gestione del contratto per le sezioni A - B - C

Art. 4.1 - Cessazione del Rischio per le sezioni A - B - C

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, nei seguenti casi e con la seguente documentazione necessaria:

- **vendita o consegna in conto vendita** (con atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita);
- **Furto totale, Rapina o appropriazione indebita** (con Denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza);
- **distruzione o demolizione** (con copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato);
- **cessazione definitiva della navigazione** o **esportazione definitiva del Natante all'estero** (con attestazione che la certifica o, se il Natante è iscritta all'ATCN, la relativa documentazione rilasciata dall'ente).

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione) relativi al Natante non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C. Natanti il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto disciplinata all'Art. 5 - Risoluzione anticipata del contratto per le sezioni A - B - C -, oppure una delle opzioni che seguono.

Art. 4.1.1 - Trasferimento del contratto su altro Natante per le sezioni A - B - C

Se il Rischio cessa, il Contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro Natante di proprietà dello stesso soggetto assicurato o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni (o locatario in caso di leasing, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio).

Generali Italia procede al trasferimento, con sostituzione del contratto, e lo rende valido per il nuovo Natante solo dopo aver ricevuto la documentazione necessaria indicata all'Art. 4.1 - Cessazione del Rischio per le sezioni A - B - C - e l'eventuale conguaglio di Premio.

La Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto o Rapina totale, il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione). Se li utilizza o non li distrugge,

Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri Denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Natante.

L'eventuale conguaglio del Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:

– per la garanzia R.C. Natanti, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
– per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Generali Italia per la sola garanzia R.C. Natanti, rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Art. 4.1.2 - Cessione del contratto all'acquirente del Natante per le sezioni A - B - C

In caso di vendita del Natante, il Contraente deve avvisare subito l'Agenzia se cede all'acquirente anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione e del nuovo Certificato di assicurazione. Il Contraente deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido per il medesimo Natante e continua in capo all'acquirente fino alla scadenza dell'annualità in corso.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Come posso disdire la Polizza?

Art. 5 - Risoluzione anticipata del contratto per le sezioni A - B - C

Il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto se il Rischio cessa per

– vendita o consegna in conto vendita;
– Furto totale, Rapina o appropriazione indebita;
– distruzione o demolizione;
– cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva del Natante all'estero.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi ricevuti.

Generali Italia procede alla Risoluzione anticipata del contratto dopo aver ricevuto dal Contraente la documentazione necessaria indicata all'Art. 4.1 - Cessazione del Rischio per le sezioni A - B - C - e restituisce, solo per la garanzia R.C. Natanti, la parte di Premio pagata e non goduta, escluse imposte e contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire:

– dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; oppure
– solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della Denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sezione A - Responsabilità civile che deriva dalla navigazione a motore



Che cosa è assicurato?

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione[11].

Se il Natante assicurato causa senza volerlo danni a terzi durante la navigazione o la giacenza in acqua, incluse acque private, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come Risarcimento danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitali, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

Se il Natante munito di motore naviga a motore spento o a vela, sono coperto?

Sì, la copertura assicurativa opera anche quando il Natante, munito di motore inamovibile spento o di motore amovibile installato e spento naviga a vela.

Se il motore amovibile è trasportato sul **Natante** (non è installato nella sua sede) la copertura non opera.

L'assicurazione opera anche per:

a. la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni causati senza volerlo a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi alla navigazione o giacenza in acqua del Natante stesso. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Natante e i danni al Natante stesso**;

(11) Art. 123 del CAP.

b. i danni subiti dal Conducente e dalle persone trasportate[12], **in caso di Natante utilizzato a fini commerciali[13]**;

c. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore se in Polizza è dichiarato che l'Unità è destinata a scuola guida;

- sono considerati terzi
  - l'esaminatore e l'istruttore durante l'esame di guida dell'allievo Conducente,
  - l'allievo Conducente quando si esercita alla guida;
- **non sono considerati terzi**
  - l'allievo durante l'esame;
  - l'istruttore durante la lezione di guida.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per la R.C. Natanti e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

Che cosa non è assicurato?

Art. 2 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del legittimo Conducente, del proprietario o del Contraente;
- causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, a regate veliche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il Conducente del Natante responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.N., salvo quanto previsto al punto b. dell'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione -. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della garanzia R.C.N.:

a. il proprietario del Natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Natante concesso in leasing;

b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto b.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3 - Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

a. Conducente non abilitato alla navigazione a norma di legge. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione vale se il Conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

b. Natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, in caso di navigazione senza osservare la normativa vigente;

c. Natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea"[14], se la navigazione avviene senza osservare la normativa vigente;

d. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

(12) Art. 41 comma 3-bis del Codice della nautica da diporto (D. Lgs n. 171/2005).
(13) Art. 2 del Codice della nautica da diporto (D. Lgs n. 171/2005)
(14) D.M. 19 novembre 1992, n. 566.

e. Natante condotto da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione della normativa vigente[15];

f. per danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone;

g. Natante utilizzato per lo svolgimento di attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (per questa attività è possibile acquistare la copertura prevista all'Art. 6 - Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano); inoltre, non opera per Natante utilizzato per il traino di giochi gonfiabili o dispositivi galleggianti (per esempio: banana boat, ciambella, ecc.);

h. Natante adibito a uso noleggio o locazione se non è indicato in Polizza tale uso, e se il noleggio o la locazione non sono effettuati nel rispetto della normativa vigente; inoltre, in caso di noleggio occasionale di Natante, se lo stesso non è effettuato nel rispetto della normativa vigente[16];

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita il diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi[17].**

Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C. Natanti?

Art. 4 - Tariffa fissa

La tariffa fissa non prevede variazioni di Premio in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di assicurazione precedente.

Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 5 - Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

A parziale deroga dell'Art. 3 - Esclusioni previste dal contratto - lettera f. della presente Sezione, Generali Italia assicura la responsabilità per i danni causati senza volerlo dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.**

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.**

Art. 6 - Clausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

A parziale deroga dell'Art. 3 - Esclusioni previste dal contratto - lettera g. della presente Sezione, Generali Italia assicura la responsabilità per i danni causati senza volerlo a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Art. 7 - Clausola L - Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all'Art. 3 - Limiti di operatività (Estensione territoriale) - delle Norme Comuni a tutte le Sezioni vengono estesi:

– alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie;

– alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna;

– alle acque mediterranee dei Paesi africani, della Turchia.

(15) Artt. 53-bis, 53-ter e 53-quater del Codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171/2005).
(16) Art. 49-bis del Codice della nautica da diporto (D. Lgs n. 171/2005).
(17) Art. 144 del CAP.

Art. 8 - Clausola M - Guida da parte di persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

In deroga dell'Art. 3 - Esclusioni previste dal contratto - lettera e. della presente Sezione, Generali Italia **limita il diritto di Rivalsa a un importo pari al 10% del Sinistro pagato con il massimo di € 515**.

La limitazione del diritto di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Cosa fare in caso di Sinistro R.C. Natanti?

Art. 9 - Denuncia del Sinistro R.C. Natanti

In caso di incidente nautico, **l'Assicurato deve:**

- **Denunciare il Sinistro a Generali Italia entro 3 giorni** da quando si verifica o da quando ne ha conoscenza[18].

  La Denuncia del Sinistro deve contenere:
  - il numero della Polizza, la data, l'ora, il luogo e la descrizione dettagliata dell'evento, la dinamica e ogni circostanza utile a descrivere l'incidente nautico;
  - il nome del Conducente;
  - l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

  In caso di incidente con altro Natante, l'Assicurato deve anche precisare:
  - nome del Contraente/assicurato e del Conducente dell'altra imbarcazione;
  - targa o matricola, denominazione delle imbarcazioni coinvolte;
  - denominazione della Compagnia e numero di polizza della controparte.

  La Denuncia può essere effettuata:
  - presso la propria Agenzia;
  - attraverso l'Area Clienti del sito www.generali.it;
  - attraverso l'app gratuita MyGenerali
  - al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
  - via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
  - via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
  - per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.
- **Inviare a Generali Italia**, nel più breve tempo possibile, **copia della Denuncia di evento straordinario** all'autorità marittima o consolare, obbligatoria secondo la normativa vigente[19].
- **Fornire, nel più breve tempo possibile**, le notizie, i **documenti** e gli atti giudiziari relativi al Sinistro **che Generali Italia richiede**.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di Denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito www.generali.it nella sezione Cosa fare in caso di incidente nautico

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto al Risarcimento[20].

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell'invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di Rivalsa[21].

(18) Art. 1913 del Codice civile.
(19) Art 60 del Codice della nautica da diporto (D. lgs n. 171 del 2005).
(20) Art. 1915 del Codice civile.
(21) Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice civile

Art. 10 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

– assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
– designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
– può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art 9 - Denuncia del Sinistro R.C. Natanti. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Sono a carico di Generali le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge(22). Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

(22) Art. 1917 del Codice civile.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto



Che cosa è assicurato?

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Assicurati

Sono Assicurati Il Conducente/Comandante e i trasportati dal Natante**.**

Somme assicurate

Per le coperture Invalidità Permanente e Morte, le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero massimo di persone trasportabili dal Natante in base alla normativa vigente(23), a prescindere dal numero di persone che sono a bordo del Natante al momento dell'Infortunio.

Il numero massimo di presone trasportabili deve essere dichiarato in Polizza. In caso di Sinistro, Generali Italia effettua le necessarie verifiche

Esempio

- Somma assicurata indicata in polizza per Invalidità Permanente: € 1.000.000
- Numero persone trasportabili: 10
- Persone a bordo al momento del sinistro: 7
- Somma assicurata per persona: € 100.000

(23) Art. 35 del Codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171/2005).

Rischi assicurati

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando:

– si trova a bordo del Natante indicato in Polizza;
– si imbarca o sbarca dal Natante;
– si imbarca o sbarca a mezzo di un battello di servizio.

È considerato Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali accertabili in maniera oggettiva.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio non espressamente esclusi, compresi gli Infortuni:

a. causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato
b. occorsi durante le operazioni di messa in moto, le manovre a remi e l'esercizio della pesca con lenza dal Natante;
c. conseguenti a capovolgimento o affondamento del Natante o a caduta in acqua, se accidentale;
d. causati dalla predisposizione e messa in acqua degli attrezzi da pesca subacquea a bordo del Natante.

Sono inoltre assimilati a Infortunio:

a. assideramento e congelamento;
b. asfissia per fuga di gas o vapori;
c. annegamento;
d. le conseguenze di
   – colpi di sole, di calore e di freddo;
   – folgorazioni;
   – ingestione o assorbimento di sostanze, se dovuti a causa fortuita;
   – infezioni dovute a Infortunio indennizzabile, **escluse le Malattie;**
e. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti necessari a seguito di cura delle Lesioni provocate da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa;
f. le ustioni provocate da animali o da vegetali, gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, **escluse la malaria e le conseguenze delle punture o morsi di zecca, aracnidi e roditori.**

Coperture offerte

Invalidità Permanente

Generali Italia paga un Indennizzo in caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

- **Accertamento del grado di IP**

  Il grado di Invalidità Permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione** di seguito riportata e **secondo i seguenti criteri**:

  – la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nella tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità persa;
  – per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita è riconosciuta una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
  – in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenuto conto del grado di invalidità preesistente;
  – in caso di mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si applicano all'arto Sinistro e viceversa;
  – il deficit visivo va valutato come risulta con correzione tollerata. Se rimane un residuo deficit visivo è riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se un singolo Infortunio interessa più arti o funzioni, l'invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

- **Tabella ANIA**

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	

Anchilosi	DX	SX
della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono-supinazione libera)	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%

Paralisi completa del	DX	SX
nervo radiale	35%	30%
nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di	%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi	%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%

Perdita totale, anatomica e funzionale di	%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di	**%**
un orecchio	10%
ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta	**%**
monolaterale	4%
bilaterale	10%
Esiti di frattura scomposta di una costa	**1%**
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di	**%**
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di un metamero sacrale	**3%**
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	**5%**
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	**2%**
Perdita anatomica	**%**
di un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, il grado di invalidità è determinato tenuto conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

- **Determinazione dell'Indennizzo IP**

  L'Indennizzo si calcola moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, **dopo aver applicato la Franchigia prevista al successivo Art. 5 – Franchigie -.**

  Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.

Esempio



Somma assicurata determinata come da Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - Somme assicurate: € 100.000

Grado di Invalidità Permanente accertato per l'Assicurato: 9%

Calcolo dell'Indennizzo:

100.000 (somma assicurata) x [9% (invalidità accertata – 3% (Franchigia assoluta)] = 100.000 x 6%= 6.000

L'Indennizzo ammonta a € 6.000.

Riassorbimento della Franchigia per IP superiore al 12%

Se l'Invalidità Permanente accertata è superiore 12% della totale, Generali Italia paga l'Indennizzo senza applicare alcuna Franchigia.

Morte

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Gli Indennizzi per le coperture Morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

– paga ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato per l'Invalidità Permanente e la somma assicurata per la Morte, se superiore;
– non chiede il rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la somma prevista per la copertura Morte.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta[24], **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile**.

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Morte.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricompare o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la copertura Morte**.

(24) Proposta a termini degli Artt. 60 e 62 Codice civile.

Indennità giornaliera da Ricovero

In caso di Ricovero reso necessario da **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura, **escluso quello di dimissione e con l'applicazione della Franchigia prevista al successivo Art. 5 – Franchigie -.**

L'Indennità giornaliera da Ricovero è corrisposta per ogni Sinistro, per un periodo massimo di 60 giorni per Assicurato, anche non consecutivi, da quello dell'Infortunio.

La Garanzia è estesa al **Day Hospital** con indennità giornaliera **ridotta al 50%**.

Che cosa non è assicurato?

Art. 2 - Rischi esclusi

Non sono assicurati gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Art. 3 - Persone non assicurabili

Non possono essere assicurate le persone che risultano affette da alcolismo o tossicodipendenza.

Se al momento del sinistro risultano a bordo persone affette da tali patologie Generali Italia non è obbligata a corrispondere alcun Indennizzo nei loro confronti.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4 - Esclusioni previste dal contratto

Le Garanzie della presente sezione non operano per:

a. gli Infortuni accaduti in caso di Natante condotto da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b. gli Infortuni occorsi all'Assicurato causati da abuso di psicofarmaci, o accaduti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene;
c. gli Infortuni, causati al Conducente e ai trasportati, se il Conducente non è abilitato alla navigazione a norma di legge (sono invece inclusi in copertura quando il Conducente è in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
d. gli Infortuni che si verificano durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva del Natante;
e. gli Infortuni accaduti quando il Natante
   - non effettua il trasporto in conformità alla normativa vigente o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
   - è utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto;
   - è concessa in locazione o a noleggio;
f. le Lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti determinati da qualsiasi causa;
g. gli Infortuni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici;
h. le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato vi ha preso parte attiva;
i. gli Infortuni che derivano da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, alluvioni e inondazioni;
j. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k. gli Infortuni che avvengono durante la partecipazione a gare, a competizioni motonautiche o veliche (e relative prove e allenamenti), salvo che si tratti di regate veliche;
l. gli Infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;
m. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atto terroristico o guerra;
n. azioni o comportamenti dell'Assicurato posti in essere a causa di epilessia o una delle infermità mentali che seguono: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.

Art. 5 - Franchigie

Per la garanzia **Invalidità Permanente** è prevista l'applicazione di una **Franchigia assoluta del 3%.**

Per la garanzia **Indennità giornaliera da Ricovero** è prevista l'applicazione di una **Franchigia di tre giorni.**

Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?

Art. 6 - Denuncia del Sinistro Infortuni

La Denuncia dell'Infortunio deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato, o da altro soggetto per conto degli stessi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità[25], con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

La Denuncia di Infortunio deve essere presentata **all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia**.

Il decorso delle Lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla Denuncia del Sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[26].

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) **deve acconsentire a**:

- **la visita** dei medici incaricati da Generali Italia (a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti);
- **le indagini, valutazioni e accertamenti** - da eseguirsi in Italia - necessari per la determinazione del diritto all'Indennizzo;

e fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire per una corretta e completa istruttoria del Sinistro.

In caso di Ricovero deve essere presentata la cartella clinica completa in copia conforme all'originale e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che indica durata e ragioni del Ricovero.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla loro restituzione.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori – della sezione Norme comuni a tutte le sezioni, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni, deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della Denuncia del Sinistro.

Art. 8 - Criteri d'indennizzabilità

Generali Italia paga l'Indennizzo convenuto solo **per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio** indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili:

- l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
- il pregiudizio che le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio.

(25) Art. 1913 del Codice civile.
(26) Art. 1915 del Codice civile.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 9 - Controversie - Perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le Parti.

In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominare un terzo medico con il consenso delle Parti.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche solo su richiesta di una delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene **solo in caso di disaccordo** e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono **vincolanti per le Parti**.

Ciascun medico può farsi assistere da altri medici e specialisti, i quali possono intervenire nella perizia, senza però avere voto deliberativo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno collaborato alla perizia. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a un momento successivo.

Art. 10 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

– al pagamento;
– alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

– dal ricevimento della documentazione completa,

oppure

– dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o atto di perizia promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 9 - Controversie - Perizia contrattuale -.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga[27] che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

a. il Conducente del Natante;
b. i trasportati;
c. i familiari dell'Assicurato.

(27) Art. 1916 del Codice civile.

Sezione C - Assistenza in navigazione

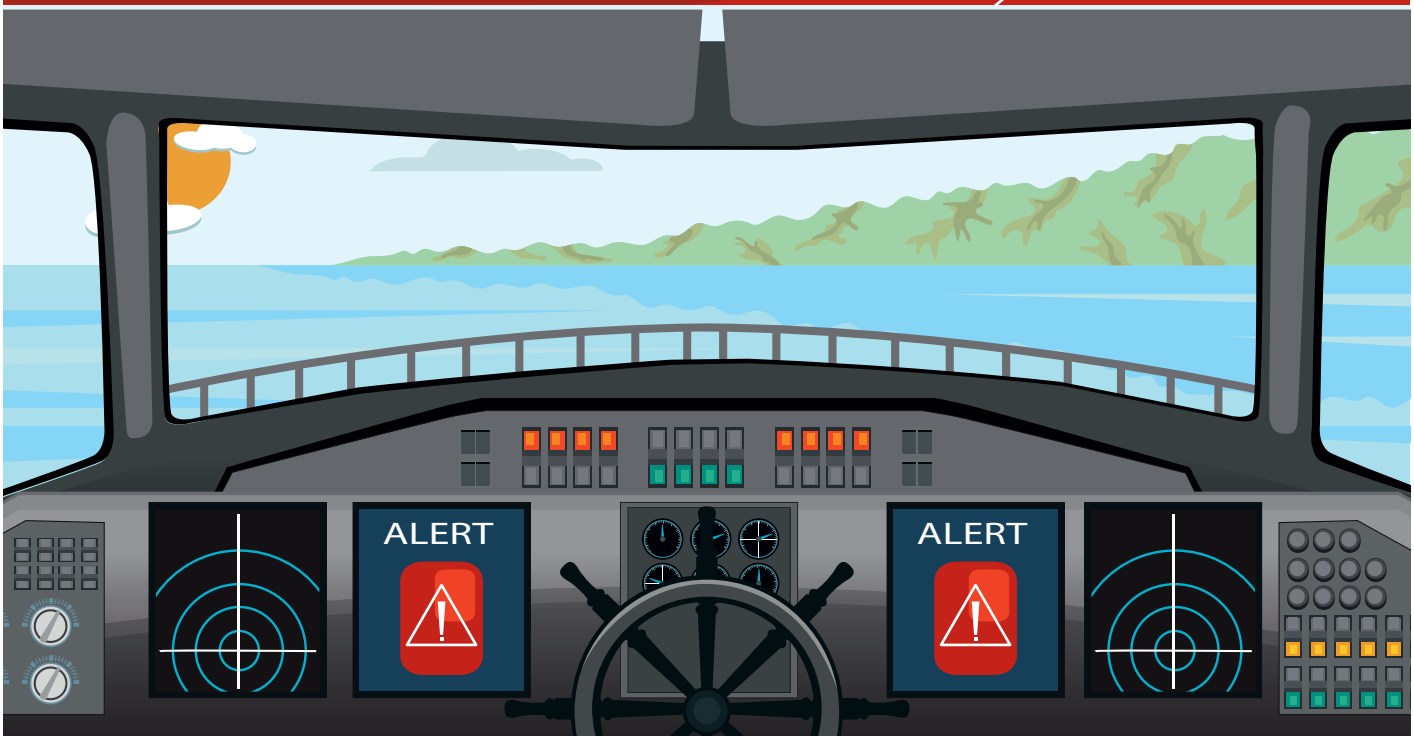

Premessa

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Redion Italy Insurance S.p.A. (in seguito Redion) - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - PEC redioninsurance@pec.redion.it - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero +39 02 82 951 155, in seguito per brevità denominata Redion.

Che cosa è assicurato?

Art. 1 - Prestazioni

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata:

- **fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo;**
- **una sola volta per ogni Sinistro.**

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza

- Invio di personale tecnico;
- Invio pezzi di ricambio;
- Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio;
- Rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- Rientro sanitario;
- Rientro con un accompagnatore;
- Viaggio di un familiare;
- Consulenze mediche;

– Interprete o legale a disposizione all'estero;
– Anticipo di denaro.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Invio di personale tecnico

Se l'Unità non funziona per:
– Guasto;
– Avaria;
– incidente della navigazione;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa e comunica i dati dell'Unità.

Se la Struttura Organizzativa valuta, tramite consulto tecnico con l'Assicurato, che è necessario l'intervento di personale tecnico specializzato e detto personale non è reperibile entro 48 ore sul posto, invia un tecnico qualificato con il mezzo più rapido.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di
– **viaggio andata e ritorno;**
– **vitto;**
– **alloggio;**
– **retribuzione delle ore di viaggio del tecnico.**

L'Assicurato deve dare istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e deve controllare che le riparazioni sono fatte con cura.

2. Invio pezzi di ricambio

Se l'Unità non funziona per:
– Guasto;
– Avaria;
– incidente della navigazione;

in seguito ai quali è necessario riparare
– l'apparato di propulsione

o
– la timoneria dell'Unità,

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza e comunica i dati:
– relativi all'Unità: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
– relativi al motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP;
– inoltre, fornisce ogni altra informazione necessaria.

Se la Struttura Organizzativa verifica che i pezzi di ricambio indispensabili per la riparazione non sono reperibili sul posto, li cerca nei concessionari ufficiali in Italia e, se li trova, li invia sul posto con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa comunica all'Assicurato le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

Generali Italia non è responsabile per eventuali ritardi dovuti alla mancanza dei pezzi richiesti se non sono disponibili presso i concessionari italiani.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio **fino a un massimo di € 520 per Sinistro e per anno assicurativo.**

3. Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Se si verifica una delle casistiche seguenti

– se l'Unità non funziona per:
  – Guasto;
  – Avaria;
  – incidente della navigazione;

  e per la riparazione ci vogliono più di 5 giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa e l'Assicurato non può attendere sul posto il termine della riparazione;

oppure

– se il ritrovamento dell'Unità, successivo al Furto Denunciato, avviene dopo il rientro dell'Assicurato presso la sua Residenza;

oppure

– se lo skipper a seguito di Malattia o Infortunio non può condurre l'Unità, e l'Assicurato non è abilitato a condurla;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza e fornisce:

– il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, e la dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
– il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'Unità.

La struttura Organizzativa, a scelta dell'Assicurato:

a. invia skipper ed eventuale equipaggio in treno o aereo,
  – per raggiungere l'Unità e,
  – per rientrare dalla località in cui è stata condotta l'Unità stessa;

oppure

b. mette a disposizione dell'Assicurato
  – un biglietto aereo classe economica

  oppure

  – ferroviario di prima classe

  per permettergli di recuperare l'Unità.

L'Assicurato si impegna a lasciare sull'Unità le istruzioni per l'uso degli accessori, i documenti dell'Unità stessa e i documenti di bordo.

Generali Italia tiene a proprio carico

– **le spese di viaggio** andata e ritorno dello **skipper ed eventuale equipaggio**;

oppure

– **il biglietto dell'Assicurato** per andare a recuperare l'Unità.

4. Rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri

Se l'Unità non funziona per:

– Guasto;
– Avaria;
– incidente della navigazione;

e per la riparazione servono oltre 5 giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa e l'Assicurato non può attendere sul posto il termine della riparazione;

oppure

in caso di perdita totale o Furto dell'Unità;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per chiedere i biglietti per il rientro e fornisce:

- il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e la dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- copia della Denuncia di Furto alle Autorità locali.

La Struttura Organizzativa trasmette all'Assicurato e agli eventuali passeggeri:

- biglietto ferroviario prima classe,

oppure

- biglietto aereo classe economica,

per permettere il raggiungimento della propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il rientro alla propria Residenza in Italia.

5. Rientro sanitario

Questa Prestazione viene data se, a seguito di incidente della navigazione nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, il personale medico della Struttura Organizzativa e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario dell'Assicurato.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un Istituto di cura attrezzato in Italia;

oppure

- alla Residenza dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I Mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella;
- il treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa fornisce l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro, se il suo personale medico lo ritiene necessario.

Generali Italia tiene a proprio carico **il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il trasporto.**

Se, a seguito di incidente della navigazione nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, l'Assicurato muore, la Struttura Organizzativa organizza il **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di € 2.600**.

6. Rientro con un accompagnatore

Se l'Assicurato utilizza la prestazione Rientro sanitario e i medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l'assistenza di un medico o un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizza il rientro dell'accompagnatore con lo stesso mezzo utilizzato per il trasporto sanitario del paziente, fino alla destinazione scelta**, solo se il rientro con lo stesso mezzo risulta possibile.**

Generali Italia tiene a proprio carico **i costi per il rientro dell'accompagnatore.**

7. Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a incidente della navigazione nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, viene ricoverato in un Istituto di cura e non è trasferibile prima di 10 giorni, **deve contattare la Struttura Organizzativa** che fornisce a un suo familiare con lui Coabitante e residente in Italia, un biglietto:

- ferroviario in prima classe

oppure

- aereo in classe economica;

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato in Istituto di cura.

Generali Italia tiene a proprio carico **il costo del biglietto di andata e ritorno.**

8. Consulenze mediche

Se l'Assicurato, a seguito di incidente della navigazione nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, subisce un Infortunio e ha bisogno di una consulenza medica può contattare la Struttura Organizzativa e fornire il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito.

Il personale medico della Struttura Organizzativa usa le informazioni che gli comunica l'Assicurato, o il medico che l'ha in cura sul posto, per fornire la consulenza medica.

Attenzione!

La consulenza medica non è una diagnosi e non è una prestazione in emergenza.

In caso di emergenza il tuo familiare deve chiamare il numero unico per le emergenze 112.



9. Interprete o legale a disposizione all'estero

- Se a seguito di incidente della navigazione all'estero nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, **l'Assicurato** viene:
  - ricoverato per Infortunio;
  - arrestato;
  - minacciato di arresto;

  e non riesce a comunicare perché non conosce la lingua, **deve contattare la Struttura Organizzativa.** La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto.

  Massimale

  Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'interprete **fino a un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.**

- Se a seguito di incidente della navigazione all'estero nel quale è coinvolta l'Unità assicurata, l'Assicurato viene:
  - arrestato;
  - minacciato di arresto;

  e necessita di assistenza legale, **deve contattare la Struttura Organizzativa e comunicare il motivo della richiesta**.

  La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un legale.

  Massimale

  Generali Italia, anticipa l'importo della fattura dell'avvocato **fino a un massimo di € 520 per Sinistro.**

10. Anticipo di denaro

- Se a seguito di:
  - Incendio;

- Furto dell'Unità;
- Guasto;
- Avaria;
- Incidente della navigazione;

l'Assicurato non riesce a pagare direttamente le spese che ne derivano, **deve contattare la Struttura Organizzativa** per ottenere l'anticipo.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione **deve comunicare** alla Struttura Organizzativa **il motivo della richiesta.**

Massimale

Generali Italia anticipa le spese **fino a un massimo di € 260 per Sinistro.**

- **Se a seguito di un Incidente della navigazione all'estero** nel quale è coinvolta l'Unità, l'Assicurato viene:
  - arrestato;
  - minacciato di arresto;

  e non riesce a pagare direttamente la cauzione penale fissata dalle Autorità locali, **l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa** che anticipa l'importo della cauzione penale.

  Quando l'Assicurato chiede la prestazione **deve comunicare** alla Struttura Organizzativa **il motivo della richiesta**.

  Massimale

  Generali Italia anticipa l'importo della cauzione penale **fino a un massimo di € 3.620 per Sinistro.**

Art. 2 - Colpa grave

Tutte le prestazioni descritte nell'Art. 1 - Prestazioni - valgono anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Unità assicurata.

Che cosa non è assicurato?

Art. 3 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4 - Esclusioni previste dal contratto

- **Esclusioni previste dal contratto comuni a tutte le prestazioni.**

  Sono esclusi i Sinistri provocati o che dipendono da:

  a. terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale,
  b. guerra, atti di terrorismo o di vandalismo, invasione, occupazione militare, insurrezioni, scioperi, rivoluzioni, sommosse, tumulti popolari, saccheggi,
  c. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni che sono provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d. mancanza dell'abilitazione alla guida dell'Unità, necessaria per legge;
e. partecipazione dell'Unità a gare motonautiche comprese le relative prove e gli allenamenti;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci;
g. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
h. tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;

Inoltre, le prestazioni non sono dovute per le Unità che l'Assicurato sottopone a uso improprio (per esempio utilizza l'Unità in modo diverso dalla destinazione d'uso dichiarata nei documenti).

Limiti di intervento

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza **che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0**.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i **Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia**.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della Denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza**, tumulti popolari.**

Non è possibile infine erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Limitazioni di responsabilità

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:
– causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è data l'assistenza;
– conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre, che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Esclusioni di compensazioni alternative

Generali Italia non fornisce, a titolo di compensazione, prestazioni o Indennizzi diversi da quelli previsti nella Sezione C - Assistenza in navigazione, nel caso in cui l'Assicurato non usi una o più prestazioni.

- **Esclusioni previste dal contratto relative alle singole prestazioni**

Invio di personale tecnico

Sono esclusi dalla prestazione i costi per la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'Unità sul posto.

Invio pezzi di ricambio

Sono esclusi dalla prestazione:
– l'invio di pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali;
– il costo dei pezzi di ricambio;
– i diritti doganali.

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione del costo dei pezzi di ricambio.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, **l'Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia ha pagato per lui. Oltre questo tempo **deve pagare anche gli interessi** al tasso legale corrente.

Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- spese di carburante;
- retribuzione e mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri

Sono esclusi dalla prestazione i passeggeri in numero eccedente rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'Unità.

Rientro sanitario

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui, per il personale medico della Struttura Organizzativa, l'Infortunio può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;
- i casi in cui insieme all'Infortunio si manifesta una Malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le Malattie croniche, neuropsichiatriche e quelle insorte prima dell'inizio del viaggio;
- gli stati di gravidanza dopo il 6° mese.

In caso di rientro della salma **sono esclusi dalla prestazione**:

- le spese per il funerale e l'inumazione;
- il recupero della salma;
- le spese che non sono relative al trasporto.

Rientro con un accompagnatore

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

Viaggio di un familiare

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

Anticipo di denaro

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, **l'Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia anticipa. Oltre questo tempo l'Assicurato **deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre, se l'anticipo serve per pagare la cauzione penale, la Struttura Organizzativa **non può fornire la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?

Art. 5 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'Assicurato si trova in una delle situazioni sopra descritte e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- al numero Verde 800 880 880
- al numero +39 02 82 951 155 (per le chiamate dall'estero)

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato deve comunque indicare:

– tipo di assistenza di cui ha bisogno;
– nome e cognome;
– numero di Polizza;
– recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa può chiamare nel corso dell'assistenza.

Inoltre, l'Assicurato deve seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

In caso di Furto l'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa copia della Denuncia fatta alle Autorità locali; se il Sinistro si verifica all'estero, la Denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

Importante

Per aver diritto alle prestazioni garantite(28), l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

(28) Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice civile.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sezione D - Assicurazione per danni all'Unità da diporto

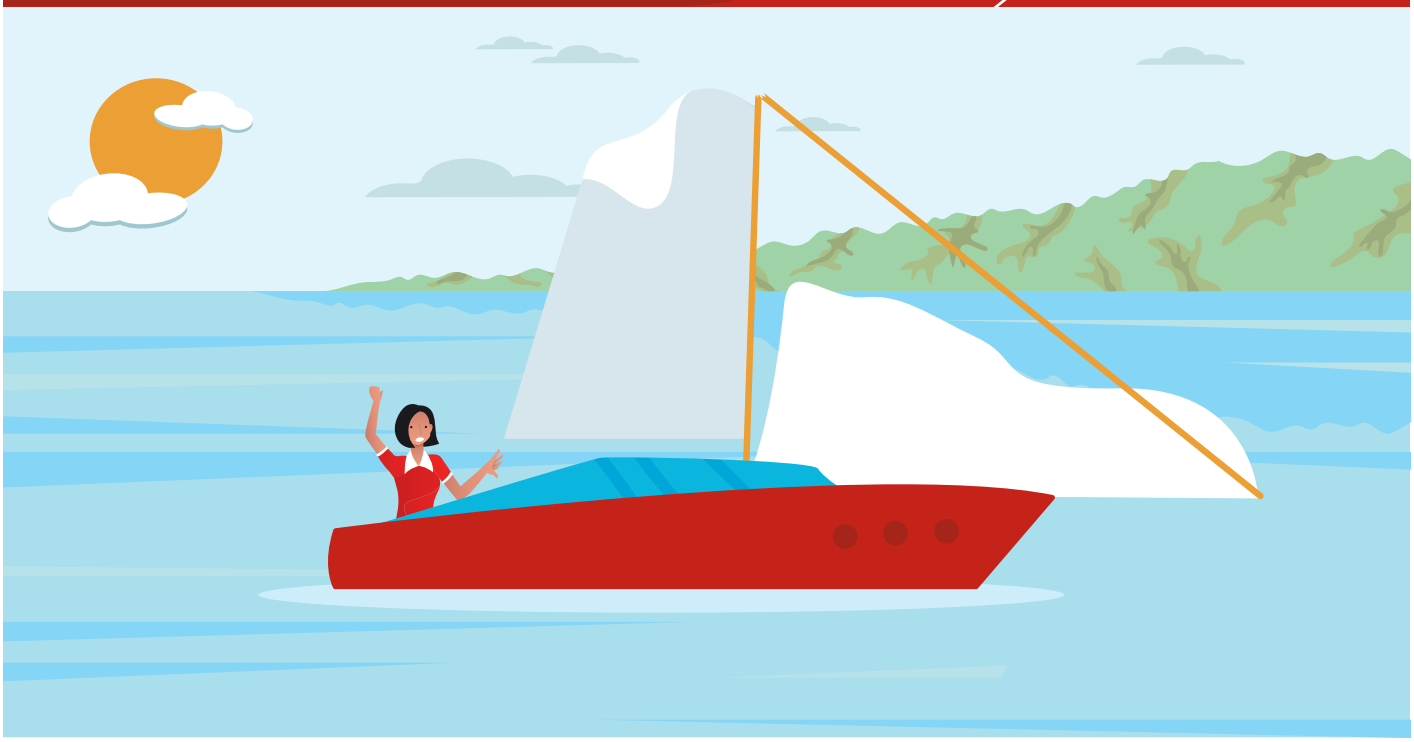

Che cosa è assicurato?

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nella polizza **(partita "a - corpo")** in base a una delle seguenti forme di garanzia richiamata nella polizza stessa**.**

A - MAESTRALE

La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono a seguito di qualsiasi evento.

Generali Italia indennizza i danni parziali come segue:

a. i danni allo Scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non indicate nei punti successivi a seguito di qualsiasi evento;
b. i danni all'Apparato motore e all'impianto elettrico se derivano da Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto e collisione, o da affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da moto ondoso per cattivo tempo;
c. i danni alle vele se derivano dalla rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, Boma ai quali erano fissate, o da Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;
d. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici se derivano da Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto e Rapina.

Nell'ambito della garanzia "A" MAESTRALE può essere pattuita la riduzione del periodo di navigazione da 12 a 6 o 4 mesi, con indicazione in polizza dei periodi di navigabilità.

Se l'Unità da diporto naviga in un periodo diverso da quello convenuto, l'Assicurazione opera nei limiti della garanzia "B".

B - LIBECCIO

La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono a seguito di qualsiasi evento.

Generali Italia copre i danni parziali se derivano da Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto e Rapina.

C - GRECALE

La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono a seguito di qualsiasi evento, **esclusi il Furto e la Rapina**.

In tutte le forme di garanzia disponibili ("A", "B" o "C"), sono comprese nell'Assicurazione:

– le spese e il compenso d'assistenza o di salvataggio;
– le spese per la rimozione del Relitto imposta dalle Autorità competenti.

L'Unità da diporto è costituita da:

- Scafo
- Apparato motore
- Impianto elettrico
- alberi
- manovre fisse e correnti
- dotazioni standard di vele (un Fiocco, un Genoa e una Randa per ogni albero)
- mobilio fisso
- provviste ordinarie
- dotazioni di sicurezza
- altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

L'Unità da diporto comprende anche le seguenti partite se in polizza sono indicate le somme assicurate o se si prova che esistevano alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi fissati in modo stabile all'Unità da diporto (**partita «b-dotazioni extra»**);
- vele supplementari rispetto a quelle standard (**partita «c-vele extra»**);
- battelli di servizio, motori di servizio (**partita «d-battelli, motori di servizio»**).

Sono esclusi:

– **indumenti e oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
– **attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
– **computer, videogiochi, telefoni cellulari;**
– **biciclette, ciclomotori, moto d'acqua (salvo che non rappresentano l'unico mezzo di salvataggio dell'Unità da diporto);**
– **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;**
– **oggetti d'arte e d'antiquariato.**

Art. 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è indicata in polizza. Se in polizza non sono indicati in maniera separata i valori delle singole partite, la somma assicurata si riferisce solo alla partita "a - corpo", **tranne quando, in caso di Sinistro, si dimostra che i beni che fanno parte delle partite "b", "c" e "d" esistevano prima del Sinistro stesso.**

I valori dichiarati in polizza dal Contraente non costituiscono stima[29].

(29) Art. 515 del Codice della Navigazione.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 3 - Operatività della garanzia

La garanzia opera quando l'Unità da diporto è usata per la navigazione da diporto, senza fini di lucro, durante:

- la navigazione o la giacenza con persone a bordo, in acqua o a terra;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando l'unità è rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
  - in porto;
  - in acque marine protette dai venti e dal moto ondoso per almeno tre quadranti (cioè con riparo per almeno 270 gradi di bussola);
  - nelle acque interne;
  - a terra;
- l'Alaggio, il Varo e la movimentazione a terra negli approdi, nei porti, nei cantieri e nei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico di Generali Italia.

Che cosa non è assicurato?

Art. 4 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni che derivano da:

a. dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Conducente/Comandante e dell'equipaggio dell'Unità da diporto;

b. colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo. Se una di queste persone è anche Conducente/Comandante dell'Unità da diporto, Generali Italia risponde nei limiti della colpa nautica del medesimo(30);

c. insufficienza delle misure o dei sistemi di Ormeggio, ancoraggio e protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, temporanea o stagionale, in acqua o a terra;

d. innavigabilità dell'Unità da diporto, manutenzione insufficiente, usura, vizi occulti, errori di progetto e difetti di costruzione;

e. alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

f. atti compiuti per motivi politici o terroristici, o da scioperanti o lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;

g. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivano, qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze o ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro Relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; atti di Pirateria;

h. radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili nucleari, scorie nucleari o dall'utilizzo di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti che provengono da impianti o macchine che sviluppano energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione o la fusione atomica o nucleare o reazione simile o che sviluppano radioattività.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

per le garanzie "A" e "B";

i. i danni all'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

per la garanzia "A"

j. i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

(30) Art. 524 del Codice della Navigazione.

k. i danni ai motori fuoribordo caduti in mare. Tali danni sono compresi se la caduta in mare è conseguenza di urto, collisione, incaglio;

l. i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 5 - Casi di inoperatività della garanzia

La garanzia non opera:

1. se il Conducente, l'Unità da diporto o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
2. quando l'Unità da diporto viene usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
3. quando l'Unità da diporto viene noleggiata o locata a terzi, adibita a scuola di vela o guida o utilizzata per finalità commerciali, di servizio, professionali o per scopi diversi da quello del diporto, con o senza equipaggio.

Art. 6 - Condizioni di assicurabilità in caso di Furto (per le garanzie "A" e "B")

Furto Parziale (Furto di beni dall'Unità da diporto)

La garanzia opera se gli oggetti assicurati non fissati in modo stabile all'Unità da diporto, inclusi i battelli di servizio, sono protetti da congegno antifurto o sono riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) e il Furto è stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.

Tale disposizione non vale per i mezzi di salvataggio quando ci sono persone a bordo dell'unità principale.

Furto Totale (Furto dell'Unità da diporto)

La garanzia opera se:

– la giacenza a terra avviene in locali chiusi con mezzi idonei (per esempio serrature o lucchetti) o in aree munite di recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi idonei (per esempio serrature o lucchetti) e se il Furto è stato commesso con effrazione o scasso dei suddetti mezzi di chiusura; se l'Unità da diporto è posizionata su un carrello per il traino, deve essere installato sullo stesso un dispositivo antifurto;

– la giacenza in acqua senza persone a bordo avviene in porto o altro approdo o Ormeggio riconosciuto dall'autorità competente, dotati di servizio di guardiania anche notturna o impianto di videosorveglianza e se l'unità è protetta da sistemi di chiusura o congegni antifurto e se il Furto è stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto; l'assenza di un servizio di guardiania o impianto di videosorveglianza non comporta decadenza del diritto all'Indennizzo ma, in tal caso, si applica il maggior Scoperto previsto all'Art. 13 - Franchigie e Scoperti.

Come operano Franchigie e scoperti



L'unità da diporto assicurata viene lasciata in acqua senza persone a bordo in un porto riconosciuto dall'autorità competente che non è dotato di servizio di guardiania o impianto di video sorveglianza.

La somma assicurata in polizza è pari a € 100.000

L'unità da diporto ha un'età di 5 anni

In relazione all'età e alla somma assicurata è pattuita in polizza una Franchigia di € 750.

In caso di furto totale dell'unità da diporto viene applicato, secondo quanto previsto dall'art 13 – Franchigie e scoperti, uno Scoperto del 30% con il minimo di € 750.

Lo Scoperto sul danno totale è pari a € 100.000*30% = € 30.000 che è maggiore di € 750 (valore della Franchigia pattuita in polizza).

L'Indennizzo è, pertanto, pari a € 100.000-30.000= € 70.0000

Cosa fare in caso di Sinistro?

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a. **mettere in sicurezza l'Unità da diporto e adottare tutte le misure necessarie[31] per evitare o limitare il danno**. Ogni eventuale intervento diretto di Generali Italia per salvaguardare l'Unità da diporto non pregiudica i diritti dell'Assicurato e non equivale ad ammissione di risarcibilità del sinistro;

b. **astenersi:**
   - dal **concordare qualsiasi compenso** con eventuali salvatori o recuperatori, **senza autorizzazione scritta di Generali Italia**;
   - dall'effettuare **operazioni di rimozione del Relitto salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti**.

   Generali Italia non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori;

c. **inviare a Generali Italia avviso scritto[32] entro tre giorni** da quando è avvenuto il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.

   L'avviso deve contenere:
   - il racconto dei fatti
   - la descrizione delle conseguenze
   - la data, il luogo, e le cause del Sinistro
   - l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

d. **compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di Rivalsa di Generali Italia** verso eventuali terzi responsabili[33];

e. **compiere su richiesta e a rischio e spese di Generali Italia, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali ritenuti necessari;**

f. **inviare a Generali Italia nel più breve tempo possibile copia della Denuncia**:
   - di «Evento straordinario» presentata in modo tempestivo all'Autorità Marittima, o all'Autorità Consolare se all'estero, all'arrivo in porto[34];
   - presentata all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, in caso di Furto, Rapina o di altro Sinistro che deriva da reato;
   - presentata all'Autorità competente e ripresentata anche all'Autorità italiana, se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero.

Art. 8 - Accertamento del danno

Generali Italia ha il diritto di far accertare e stimare i danni da un perito di fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del Relitto.

Art. 9 - Limite di Indennizzo e spese ammesse al risarcimento

L'importo massimo dovuto da Generali Italia **non può superare la somma assicurata, salvo quanto previsto all'Art. 2 - Somma assicurata -**. La somma indicata in polizza per ogni partita è l'importo massimo dovuto da Generali Italia per ciascuna partita.

(31) Art. 1914 del Codice civile.
(32) Art. 1913 del Codice civile.
(33) Art. 1916 del Codice civile.
(34) Art. 60 del Codice della nautica da diporto (D. Lgs n. 171/2005) e successive modificazioni.

Esempio 1



In Polizza viene assicurata una somma per **la partita a corpo** di € 100.000. Inoltre, viene assicurata una somma anche per la **partita c vele extra** per € 10.000 e per la **partita d battello di servizio** per € 5.000.

In caso di danno Generali Italia indennizza per i rispettivi beni che costituiscono le partite assicurate un importo massimo pari alle rispettive somme assicurata con un totale complessivo di € 115.000

Esempio 2

In Polizza viene assicurata una somma per **la sola partita a corpo** di € 100.000.

In caso di danno che coinvolge anche il battello di servizio e l'Assicurato prova che esisteva già prima del Sinistro Generali Italia indennizza oltre ai i danni al copro dell'Unità da diporto anche i danni al battello di servizio ma fino a un massimo pari all'unica somma assicurata di € 100.000

Le spese e il compenso di assistenza e salvataggio e le spese per la rimozione del Relitto imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzate, anche in eccedenza alla somma assicurata, **fino a un importo pari alla somma assicurata** stessa.

Esempio



In Polizza viene assicurata una somma per **la partita a corpo** di € 50.000.

L'Unità da diporto subisce danni materiali e diretti pari a € 50.000 e vengono anche sostenute spese di assistenza e salvataggio per la rimozione del relitto per € 60.000. In tale circostanza Generali Italia indennizza un importo complessivo di € 100.000 composto da € 50.000 per il danno materiale e altri € 50.000 per le spese di salvataggio e soccorso che sono indennizzate anche in eccedenza alla somma assicurata fino a un limite massimo pari alla somma assicurata stessa.

Art. 10 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'Art. 9 - Limite di Indennizzo e spese ammesse al risarcimento -, l'Indennizzo per perdita totale dell'Unità da diporto è pari al suo Valore commerciale al momento del Sinistro. Si ha la perdita totale quando, nello stesso Sinistro, è perso il «corpo» dell'Unità da diporto (partita «a») e le altre partite assicurate esistenti a bordo.

Esempio



In Polizza viene assicurata una somma per la **partita a corpo** di € 100.000 e per la **partita d battello di servizio di** € 10.000.

Avviene un Sinistro che comporta la perdita dell'Unità da diporto e del battello di servizio e per questo motivo si configura una situazione di perdita totale. Inoltre, al momento del Sinistro il Valore commerciale dell'Unità da diporto è pari a € 80.000 e del battello di servizio pari a € 8.000.

Generali Itali indennizza un importo complessivo pari a € 88.000 che è pari al Valore commerciale dei beni assicurati anche se le rispettive somme assicurate sono superiori.

Art. 11 - Abbandono

L'Assicurato può cedere l'Unità da diporto a Generali Italia e chiedere l'indennità di perdita totale quando a causa di un unico Sinistro:

– l'Unità da diporto è diventata inabile alla navigazione e non può essere riparata o mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità da diporto non può raggiungere, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, un altro luogo dove sono disponibili tali mezzi, o non è possibile procurarsi tali mezzi anche chiedendoli altrove;
– l'Unità da diporto si presume perita(35);
– il totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità di diporto raggiunge il Valore commerciale dell'unità stessa al momento del Sinistro.

Dall'Indennizzo si detrae il valore del Relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 12 - Danni parziali

Per i danni parziali sono indennizzate **solo le spese di riparazione sostenute e le spese accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.**

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimane a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo (inteso come il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico) e il valore delle parti o degli oggetti sostituiti(36).

Se la somma assicurata dell'Unità da diporto al momento del Sinistro è inferiore al Valore commerciale, all'Indennizzo per i danni parziali si applica la regola proporzionale(37).

Esempio 1



In Polizza viene assicurata una somma **per la partita a corpo** di € 100.000 che corrisponde al Valore commerciale dell'Unità al momento del Sinistro. A seguito di Sinistro viene sostituita una vela che fa parte della dotazione di base con un costo di riacquisto a nuovo di € 5.000. Il valore delle vele sostituite al momento del Sinistro è pari a € 4.000. Rimane a carico dell'assicurato la differenza tra costo di acquisto a nuovo e il valore dei beni al momento del sinistro che è pari a € 5.000-4.000= € 1.000. Sull'importo di € 4.000 va poi applicata la Franchigia di polizza, per esempio, di € 750. Pertanto, l'assicurato riceve un Indennizzo di € 3.250.

Esempio 2

In Polizza viene assicurata una somma **per la partita a corp**o di € 100.000. al momento del Sinistro si stima che il Valore commerciale dell'unità assicurata è pari a € 125.000. Per il Danno si sostengono spese di riparazione, per esempio, per lo Scafo danneggiato di € 20.000. In base alla regola proporzionale, considerato che la somma assicurata è pari all'80% del Valore commerciale dell'unità da diporto (100.000/125:000= 0,8) al danno viene apportata una decurtazione nella stessa proporzione: € 20.000*80%= 16.000. A tale importo va poi applicata la Franchigia di Polizza, per esempio, di € 750 e pertanto l'Indennizzo che spetta all'Assicurato è pari a € 15.250.

Art. 13 - Franchigie e Scoperti

Agli Indennizzi dovuti da Generali Italia, esclusi i casi di perdita totale e abbandono, **si applica la Franchigia indicata in polizza.**

(35) Art. 162 del Codice della Navigazione.
(36) Art. 535 del Codice della Navigazione.
(37) Art. 1907 del Codice civile.

Per i casi sottoindicati, invece, all'Indennizzo si applica uno Scoperto del 20%, con il minimo della Franchigia indicata in Polizza:

a. perdita totale o abbandono dell'Unità da diporto costruita in ferrocemento;
b. sottrazione totale o parziale di Unità da diporto in conseguenza di Furto e Rapina; in caso di assenza, durante la giacenza in acqua, del servizio di guardiania o impianto di videosorveglianza previsto all'Art. 6 - Condizioni di assicurabilità in caso di Furto (per le garanzie A e B) -, lo Scoperto è elevato al 30%;
c. perdita totale o abbandono o danni parziali a seguito di Incendio dell'Unità da diporto non provvista di impianto fisso di estinzione operativo e funzionante (con regolare documentazione di verifica e certificazione di conformità ai sensi dei regolamenti e delle norme vigenti) e munita di motore/i entrobordo o entrofuoribordo:
   – a benzina;
   – diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
d. perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo.

Art. 14 - Rinuncia alla Rivalsa

Generali Italia rinuncia alla Rivalsa nei confronti del Comandante/Conducente dell'Unità da diporto.

Art. 15 - Pagamento dell'Indennizzo

Generali Italia procede:

- al pagamento dell'Indennizzo o;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato;

entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, compresa la relazione di perizia.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

In caso di Furto e Rapina l'Assicurato **deve presentare il «certificato di chiusa inchiesta» se richiesto da Generali Italia**. In caso di perdita totale e Furto totale, l'Assicurato **deve presentare anche l'estratto del registro di iscrizione** dal quale risulta la cancellazione dell'Unità da diporto, se immatricolata o soggetta a iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di Generali Italia o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, sono in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, **Generali Italia può sospendere la liquidazione dell'Indennizzo, fino alla chiusura dell'inchiesta o fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.**

Art. 16 - Alienazione dell'Unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, **l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento.**

Il contratto può essere trasferito su un'altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato con conguaglio del premio o può essere ceduto al nuovo acquirente, con il consenso scritto di Generali Italia.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, Generali Italia restituisce il premio relativo al Periodo di assicurazione non goduto al netto delle imposte; il Periodo di assicurazione non goduto inizia dalla data in cui Generali Italia è stata messa a conoscenza della vendita.

Art. 17 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in Polizza e non si rinnova in modo tacito alla scadenza.

GARANZIE ACCESSORIE

Operano solo se richiamate, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia indicata in polizza (garanzia A, B, C).

D. Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 - Casi di inoperatività della Garanzia - punto 2, l'assicurazione opera durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse le Unità da diporto a vela:

- **con Armamento frazionato e Crocette non Acquartierate insieme a Sartie volanti strutturali;**
- **multiscafi;**
- **prototipi.**

L'assicurazione è prestata con le 2 seguenti modalità:

D-1. opera nei medesimi termini della forma di garanzia base scelta (A, B o C). Se scelta la forma di garanzia A i danni a vele, alberi, Boma, manovre fisse e correnti, sono risarciti se sono conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto;

oppure

D-2. opera nei medesimi termini della forma di garanzia A per i danni che colpiscono vele, alberi, Boma, manovre fisse e correnti, sono risarciti per qualsiasi evento. **Sono escluse tutte le vele non inferite (fissate) sullo strallo e i danni che derivano da deformazione o piegatura delle vele.**

Questa modalità non può essere attivata se scelta la forma di garanzia base B o C.

Esempio

Durante la partecipazione a una regata velica a causa di una forte burrasca l'Unità da diporto subisce il danneggiamento dell'albero. Se scelta la modalità D-2 tale danno è ammesso a Indennizzo se invece viene scelta la modalità D-1 tale danno non viene indennizzato in quanto l'evento non è in copertura poiché la modalità D-1 copre i danni all'albero solo se sono conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto.

La modalità D-2 può essere scelta solo se attivata per la garanzia base la forma A Maestrale.

Le condizioni D-1 e D-2 della Garanzia accessoria D. Regate veliche non valgono durante la normale navigazione. I danni parziali indennizzabili a termini della presente garanzia accessoria D) sono liquidati con uno Scoperto del 20%, con il minimo pari alla Franchigia prevista in polizza, per ciascun evento; lo Scoperto è elevato al 30% in caso di danni ad albero, Boma, tangone o bompresso in carbonio.

E. Noleggio con equipaggio, scuola vela/guida, appoggio ad attività di immersione

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 dell'Art. 5 - Casi di inoperatività della garanzia - della presente Sezione, l'assicurazione opera anche nel periodo in cui essa, nel rispetto delle leggi in vigore:

- è utilizzata in base a contratto di noleggio con equipaggio o in base ad altro a contratto a titolo oneroso che prevede a bordo la presenza stabile di una o più persone incaricate dal Contraente o dall'Assicurato della gestione dell'Unità da diporto stessa;
- è adibita a scuola di vela o di guida se a bordo è presente un istruttore abilitato a termini di legge;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

F. Locazione a Scafo nudo (senza equipaggio)

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 dell'Art. 5 - Casi di inoperatività della garanzia - della presente Sezione, la copertura è estesa ai periodi in cui l'Unità da diporto è utilizzata in base a contratto di locazione a Scafo nudo (locazione senza equipaggio).

La Franchigia indicata in polizza è raddoppiata.

Con il richiamo della presente Garanzia accessoria opera anche la garanzia accessoria E. Noleggio con equipaggio scuola vela/guida, appoggio ad attività di immersione.

G. Rinuncia all'azione di Rivalsa per danni da Incendio

Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio, presso il quale si trova l'Unità da diporto, per danni allo stesso imputabili - **salvo in caso di dolo** - dovuti a Incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione.

L'azione di Rivalsa non viene esercita anche in caso di dolo dei dipendenti del cantiere o rimessaggio.

H. Trasferimenti terrestri

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 - Operatività della garanzia - della presente Sezione, la copertura è estesa ai trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze e le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia o con autoveicolo o carrello idonei, nell'ambito dei Paesi europei di cui all'Art. 3 - Limiti di operatività (Estensione territoriale) - delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. I trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e delle disposizioni in vigore. In caso di trasporto a mezzo carrello, ai fini dell'operatività della copertura in caso di Furto (per le Garanzie A e B), **il carrello deve essere obbligatoriamente agganciato all'autovettura** la quale, in caso di sosta senza persone a bordo, **deve avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave.** Eventuali soste tra le ore 22 e le ore 6 nonché qualsiasi sosta del solo carrello sganciato dall'autovettura **devono avvenire in locali chiusi o in area custodita a pagamento.**

I. Eventi sociopolitici

In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 – Rischi esclusi - lettera f. della presente Sezione, la copertura è estesa ai danni che derivano da atti compiuti per motivi politici o terroristici, o da scioperanti o lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento con preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso è efficace allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

L. Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all'Art. 3 - Limiti di operatività (Estensione territoriale) - delle Norme Comuni a tutte le Sezioni sono estesi:

- alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie,
- alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna,
- alle acque mediterranee dei paesi africani e della Turchia.

K. Altri danni all'Apparato motore e all'impianto elettrico

(**Solo per la forma di garanzia A e per unità di valore assicurato superiore a € 200.000**)

Il Contraente dichiara che l'Unità da diporto è dotata di un efficiente sistema di rilevazione o protezione contro il surriscaldamento del motore. In tal caso, l'assicurazione copre anche i danni parziali al motore e all'Impianto elettrico causati dal maltempo o dal surriscaldamento del motore dovuto all'ostruzione del sistema di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione vale anche per i danni parziali all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico che derivano da Vizio occulto non coperti dalla garanzia prestata dal produttore, **ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.**

Generali Italia paga i danni relativi alla presente estensione di garanzia con applicazione di uno Scoperto del 30% con il minimo pari all'importo della Franchigia indicata in polizza

M. Acque non protette

A parziale deroga all'Art. 3 - Operatività della garanzia - della presente Sezione, la garanzia opera anche quando l'Unità da diporto o il battello di servizio viene lasciato fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso per oltre un Quadrante, solo per la giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle ore diurne.

Restano valide le esclusioni indicate all'Art. 4 - Rischi esclusi - della presente Sezione.

N. Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica

In deroga all'Art. 4 - Rischi esclusi - lettera e. della presente Sezione, la garanzia opera anche per i danni che derivano da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica.

P. Bagagli e oggetti personali

A parziale deroga all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - della presente Sezione, la garanzia vale anche per i danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.), sono considerati come unico oggetto.

L'assicurazione opera **se gli oggetti assicurati sono di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovano sull'Unità da diporto descritta in Polizza.**

Generali Italia paga i danni agli oggetti assicurati solo se sono conseguenza diretta dei seguenti eventi che colpiscono l'Unità da diporto assicurata: Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto. **Restano valide le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalla presente Sezione.**

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

Gli Indennizzi sono pagati in base al Valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione dello Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con limite di € 25 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'Unità da diporto.

Q. Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

A parziale deroga all'Art. 12 - Danni parziali - della presente Sezione, se la somma assicurata al momento del sinistro è inferiore al Valore commerciale dell'Unità da diporto fino al massimo del 20%, agli Indennizzi per danni parziali non si applica la "regola proporzionale" prevista dall'Art. 1907 del Codice civile.

Esempio



In Polizza viene assicurata una somma per **la partita a corpo** di € 100.000. Al momento del Sinistro si stima che il Valore commerciale dell'unità assicurata è pari a € 125.000. Per il Danno si sostengono spese di riparazione, per esempio, per lo Scafo danneggiato di € 20.000. In base alla regola proporzionale, considerato che la somma assicurata è pari all'80% del Valore commerciale dell'unità da diporto (100.000/125:000= 0,8) al danno andrebbe apportata una decurtazione nella stessa proporzione: € 20.000*80%= 16.000. Con il richiamo di questa Garanzia accessoria tale decurtazione non si applica perché rientra nella tolleranza del 20%. Pertanto, all'importo del danno di € 20.000 va poi decurtata solo la Franchigia di polizza, per esempio, di € 750 che comporta un Indennizzo pari a € 19.250.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sezione E - Assicurazione per la responsabilità civile dell'Unità da diporto che non deriva dalla navigazione a motore



Che cosa è assicurato?

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alle somme indicate in Polizza, per quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come responsabile civile, ai sensi di legge per Danni corporali e per Danni materiali, causati in maniera involontaria a terzi, a seguito di un fatto accidentale che si è verificato in relazione ai rischi definiti alle lettere A), B) e C).

La copertura opera per l'Unità da diporto indicata in Polizza per i rischi che rientrano in una delle seguenti combinazioni indicata in Polizza:

Combinazione 1) C (Navigazione a vela)

Combinazione 2) A+B (Giacenza a terra e Ricorso terzi)

Combinazione 3) A+B+C (Navigazione a vela, Giacenza a terra e Ricorso terzi)

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni imputabili a fatto Doloso di persone addette alle attività previste dalle lettere A), B) e C) e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia scelta.

La garanzia opera nei limiti dei danni a cose.

A. GIACENZA A TERRA

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, come responsabile civile, per i danni causati in maniera involontaria a terzi a seguito di urto, collisione o caduta dell'Unità da diporto quando la stessa si trova in giacenza a terra, o a seguito delle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto sulla terraferma.

Non sono considerate terze le persone indicate all'art. 129 del Codice.

Sono esclusi i danni:

- **al mezzo che effettua l'Alaggio, il Varo e il trasporto dell'Unità da diporto sulla terraferma;**
- **da circolazione provocati dal mezzo che trasporta l'Unità da diporto o provocati da caduta dell'unità da diporto trasportata;**
- **ai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato addetti al servizio dell'Unità da diporto e a coloro che prendono parte alle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto dell'Unità da diporto sulla terraferma**.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per ogni Sinistro.

B. RICORSO TERZI

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, come responsabile civile, per i Danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'Incendio dell'Unità da diporto indicata in Polizza quando la stessa non è in navigazione.

Non sono considerate terze le persone indicate all'Art. 129 del CAP.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per ogni Sinistro.

C. NAVIGAZIONE A VELA

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, come responsabile civile, per i danni cagionati in maniera involontaria a terzi dall'Unità da diporto indicata in Polizza quando la stessa naviga con il solo ausilio delle vele, e se la navigazione non avviene contro la volontà di chi ha diritto di disporre dall'Unità da diporto stessa.

Non sono considerati terzi:

- **le persone indicate all'Art. 129 del CAP;**
- **le persone che prendono parte alle manovre dell'Unità da diporto o alle attività lavorative in genere, senza considerare i rapporti contrattuali con il Contraente/Assicurato;**
- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;**
- **i dipendenti dell'Assicurato, del Conducente/Comandante, addetti al servizio dell'Unità da diporto indicata in Polizza.**

Chi non è considerato terzo?

In caso di incidente avvenuto durante la navigazione a vela eventuali danni subiti dal Conducente/Comandante e dal proprietario dell'Unità da diporto assicurata non sono in copertura in quanto non sono considerati terzi perché sono coloro la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione.



Sono esclusi i danni causati da materie esplosive o corrosive e quelli causati da materie infiammabili che non sono di normale dotazione dell'Unità da diporto indicata in Polizza.

La copertura non opera:

- **se l'Unità da diporto indicata in Polizza è condotta da persona non munita della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti richiesti dalla legge o da persona di età inferiore a 16 anni;**
- **durante la partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove;**
- **se l'Unità da diporto indicata in Polizza è adibita a scuola di vela.**

Art. 2 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale è unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Se i soggetti Assicurati, diversi dal Contraente, **hanno sottoscritto altre assicurazioni di responsabilità civile** che comprendono il Rischio oggetto del **presente contratto**, quest'ultimo **opera a secondo Rischio**, e quindi in eccesso rispetto ai Massimali delle altre Assicurazioni.

Come opera l'assicurazione a secondo rischio



È in corso un'altra assicurazione per la navigazione non a motore sull'Unità assicurata anche con la presente Polizza. L'altra assicurazione ha un massimale di € 1.000.000. In caso di Danno a terzi la presente Polizza indennizza i terzi se il danno è superiore a € 1.000.000 e per la parte eccedente tale importo. Se per esempio il danno complessivo è di € 1.200.000 la presente Polizza interviene per € 200.000 che rappresenta l'eccedenza rispetto al massimale dell'altra Polizza in essere.

Art. 3 - Navigazione in acque interne

Oggetto dell'assicurazione ai danni materiali, diretti e indiretti, che derivano da urto ad attrezzature e infrastrutture, moli, banchine, pontili fissi o mobili e che si sono verificati durante la navigazione in acque interne, si applica una Franchigia di € 1.500.

Che cosa non è assicurato?

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a. **da sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità;**
b. **causati in maniera diretta o indiretta da, o che si sono verificati in occasione di, atti di terrorismo, in modo indipendente da qualsiasi altro evento che può aver contribuito al verificarsi dei danni;**
c. **causati o derivati da, o che si sono verificati in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi Atto di terrorismo.**

Art. 5 - Rischi atomici e danni all'ambiente

La copertura non opera per i danni che derivano da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi i danni, di qualunque natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a:

a. **inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;**
b. **inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;**
c. **interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;**
d. **alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.**

Art. 6 - Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'Unità da diporto

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono obbligati in maniera solidale a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi a cui è stata assegnata l'Unità da diporto indicata in Polizza.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi del Contraente a Generali Italia, entro quindici giorni da quando si sono verificate.

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia l'alienazione dell'Unità da diporto indicata in Polizza e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'Assicurazione, se il Premio è stato pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. **Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'Assicurazione cessa.**

Art. 7 - Assicurazioni complementari

Il Contraente **deve comunicare** a Generali Italia la stipula di altre assicurazioni per gli stessi rischi ai quali si riferisce la presente Polizza.

Cosa fare in caso di Sinistro?

Art. 8 - Denuncia dei Sinistri

In caso di Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato deve inviare Denuncia scritta a Generali Italia.**

La Denuncia **deve contenere:**

- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

– **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile(38);**

– fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui Art. 8 – Denuncia dei Sinistri -. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere dal contratto a seguito della Denuncia di ogni Sinistro.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;
- se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la Denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

(38) Art, 1915 codice civile.

Art. 11 - Proroga dell'assicurazione

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione con comunicazione di Disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Opzioni accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo

Operano solo se richiamate, alle condizioni e nei limiti previsti da questa sezione.

D. Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - lettera C. NAVIGAZIONE A VELA, l'Assicurazione vale per la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

E. Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all'Art. 3 - Limiti di operatività (Estensione territoriale) - delle Norme Comuni a tutte le Sezioni sono estesi:

- alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie,
- alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna;
- alle acque mediterranee dei paesi africani, della Turchia.

F. Scuola di vela

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - lettera C. NAVIGAZIONE A VELA, l'Assicurazione opera anche nel periodo in cui l'Unità da diporto, nel rispetto delle leggi in vigore, è adibita a scuola di vela, quando è condotta dall'allievo, se a bordo è presente un istruttore abilitato a termini di legge.

Mod. 61501T23 - Ed. 01/2027 - Mark.



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.